

FATTA SCHEDA

N. 3/89 del reg. gen.

N. 14/92 del Registro  
inserz. sentenze

addi

ART. N. 13257 CAMP. PENALE

# CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno millenovecentosessant novantadue il giorno trenta del mese  
di novembre in Caltanissetta

## LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

composta dai Signori:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. DOTT. GAETANO COSTANZA   | Presidente            |
| 2. DOTT. FRANCESCO ORTOLANI | Consigliere           |
| 3. ROSA RUVOLO              | } Giudici<br>popolari |
| 4. GASPARE ALLETTO          |                       |
| 5. ANGELO FARINELLA         |                       |
| 6. ANTONIO AMATO            |                       |
| 7. MARIO EMANUELE           |                       |
| 8. MARIA GRAZIA FERRARO     |                       |

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Signor DR. MARIANNA

LI CALZI

e con l'assistenza del Cancelliere assistente giudiziario Leto M. Cristina

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa penale

### CONTRO

1) MINORE ANTONIO SALVATORE, nato 16/11/27 a San Vito Lo Capo, res. a Trapani via  
G. Adragna, n. 42 - LATITANTE - CONT

- 2) MINORE CALOGERO, nato 2/1/24 a Erice re.te a Trapani via Conte A. Pepo-  
li n.217  
(arr. 18/11/86 - scar. 17/2/88 per libertà porvvisoria)  
- LIBERO - CONTUMACE -
- 3) FARINA AMBROGIO, nato 24/1/37 a Castellammare del Golfo ivi res.te via Sas-  
sari n. 1 (dom. eletto),  
(arrestato 17/10/85 - scarcerato 3/4/90 per decorr. termi-  
ni custodia cautelare).  
- LIBERO - PRESENTE
- 4) FARINA SALVATORE, nato 28/10/59 a Castellammare del Golfo ivi res.te via  
Sassari n.1 (dom. eletto)  
(arr. 17/10/85 - scar. 3/4/90 per decorrenza termini cu-  
stodia cautelare)  
- LIBERO - CONTUMACE -
- 5) EVOLA NATALE nato 1/2/51 a Castellammare del Golfo ivi res. via Gioberti n.  
51 o 60 (arrestato 31/10/84 - scarcerato 19/6/87 per decorrenza  
termini custodia cautelare  
- DECEDUTO IL 27/3/1990 -
- 6) MAGADDINO MARIA, nata 4/1/37 a Tunisi, res. in Castellammare del Golfo via  
Sassari n.1  
(arrestata il 26/10/85 - rimessa in libertà il 23/4/90)  
- LIBERA - ASSENTE PER RINUNZIA
- 7) MAGADDINO SIMONE, nato 26/6/52 a Castellammare del Golfo, res. in Castellam-  
mare del Golfo C/da Bocca della Carrubba n.66  
(arrestato 26/10/85 - rimesso in libertà 23/4/90)

- 8) PIZZO MARGHERITA, nata 19/8/46 a Castellammare del Golfo ivi res.te via Ventimiglia n.125  
(arrestata il 7/8/84 - scarcerata il 27/8/84 per libertà provvisoria - riarrestata il 26/10/85 - scarcerata 4/3/89).  
- LIBERA - CONTUMACE
- 9) FORTUNATO DOMENICA, nata 31/1/60 a Castellammare del Golfo ivi res.te Contrada della Carruba n.66 oppure via Ciullo n.34  
(arrestata il 26/10/85 - scarcerata il 10/10/89 con ord. 10/10/89 Corte Assise Caltanissetta)  
- LIBERA - CONTUMACE
- 10) FORTUNATO MATTIA, nata 15/11/54 a Castellammare del Golfo ivi res. via Segesta n.144/B oppure via Derna n.1, in atto dom.ta a ISEO (BS) via Romiglia, 8  
(arrestata 26/10/85 - scarc. 10/10/89 con ord. 10/10/89 Corte Assise C/ssetta - LIBERA - CONTUMACE
- 11) LIGA MARIO, nato 19/7/37 a Bagheria ivi res. via Roccaforte Pal. Blando.  
(arrestato 26/10/85 - scarcerato 4/3/89)  
- LIBERO - CONTUMACE
- 12) POLLARA SALVATORE, nato 29/1/48 a Castellammare del Golfo ivi res. via Segesta n.44 oppure via Derna n.3- in atto dom.to a ISEO (BS) via Romiglia, 8- (arr. il 22/4/86 - scarc. il 4/3/89)  
- LIBERO - CONTUMACE
- 13) MAGADDINO ROSETTA, nata 6/6/47 a Castellammare del Golfo ivi elett.te dom.to via Ciullo, 26

*Intolan*

(arrestata 18/5/91 negli Stati Uniti e consegnata all'Autorità Italiana il 17/9/91 - Rimessa in libertà il 18/11/91 con provv. 15/11/91 di questa Corte di Assise di Appello).

LIBERA - CONTUMACE

sull'appello proposto da:

- 1) PROCURATORE GENERALE DI CALTANISSETTA contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Liga Mario, Pollara Salvatore e Magaddino Rosetta; tutti come sopra generalizzati;
- 2) PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CALTANISSETTA contro Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Salvatore, Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita, Magaddino Rosetta, tutti come sopra generalizzati;
- 3) MINORE ANTONIO SALVATORE - 4) MINORE CALOGERO - 5) FARINA AMBROGIO -
- 6) FARINA SALVATORE - 7) EVOLA NATALE - 8) MAGADDINO MARIA - 9) MAGADDINO SIMONE - 10) FORTUNATO DOMENICA - 11) FORTUNATO MATTIA - 12) MAGADDINO ROSETTA

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 4/3/1989 che dichiarava Minore Antonio Salvatore colpevole dei reati contestatigli alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L), M) della rubrica, unificati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali è stata contestata; dichiarava Minore Calogero colpevole del reato di cui all'art.416 bis C.P.; dichiarava Farina Ambrogio colpevole dei reati ascrittigli alle lettere A), C), D), E);F), G), H), L), M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati, per i quali è stata contestata, nonché dei reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 75 co. 4 citata legge, unificati tutti

i reati sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Farina Salvatore colpevole del reato di cui alla lettera A) della rubrica, escluse le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n.2, 112 n.1 e 625 n.5 C.P., nonché dei reati di cui agli artt. 71, 74 e 75 L. 22 dicembre 1975 n. 685, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 75 co. 4 citata legge, unificati tali ultimi delitti sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Evola Natale colpevole dei reati contestatigli alle lettere C), D), E), F), G), H), L) ed M) della rubrica, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. relativamente a tutti i reati per i quali è stata contestata, con la contestata recidiva, unificati tutti detti reati sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Magaddino Maria e Magaddino Simone colpevoli dei reati loro ascritti, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 75 co. 4 legge 22 dicembre 1975 n. 685, con la recidiva contestata a Magaddino Simone, unificati tali reati per entrambi sotto il vincolo della continuazione; dichiarava Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta colpevoli del reato di cui agli artt. 71 e 74 L. 22 dicembre 1975 n. 685, esclusa per tutte la circostanza aggravante della partecipazione ad una associazione per delinquere di cui all'art. 74 co. 1 n.2 della citata legge ed esclusa per Fortunato Mattia la contestata continuazione; condannava Minore Antonio Salvatore alla pena dell'ergastolo e di lire duemilioni di multa; condannava Farina Ambrogio alla pena dell'ergastolo e di lire duecentomilioni di multa; condannava Evola Natale alla pena dell'ergastolo e di lire un milione di multa; condannava Minore Calogero alla pena di anni dieci di reclusione; condannava Farina Salvatore alla pena di anni quattordici di reclusione e di lire centesettantamila di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 71,

*Artolesini*

74 e 75 legge 22 dicembre 1975 n.685, come sopra unificati, nonchè alla pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 n.7 C.P.; condannava Magaddino Maria e Magaddino Simone alla pena di anni dodici di reclusione e di lire centocinquanta milioni di multa ciascuno; condannava Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta alla pena di anni sette di reclusione e lire diecimilioni di multa ciascuno; condannava Fortunato Mattia alla pena di anni sei di reclusione e di lire novemilioni di multa; infliggeva a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale l'isolamento diurno per la durata di mesi due; dichiarava l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta; dichiarava l'interdizione legale e la decadenza dalla potestà dei genitori di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale, ordinava la sottoposizione, dopo la espiazione della pena, di Minore Calogero, Farina Salvatore, Magaddino Maria e Magaddino Simone alla libertà vigilata per una durata non inferiore a tre anni; dichiarava l'interdizione legale e la sospensione dell'esercizio della potestà dei genitori, durante la pena, di Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta; disponeva il divieto di espatrio per anni tre nei confronti di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia; ordinava che la sentenza di condanna, limitatamente a Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale, d'ufficio e a spese dei predetti, sia pubblicata per estratto mediante affissione, nei comuni di Caltanissetta, di Tra-

*Fortolani*

pani e di ultima residenza dei predetti condannati, nonchè per un sola volta sempre per estratto, sui quotidiani "La Sicilia" di Catania, "Il Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Gazzetta del Sud" di Messina; dichiarava interamente condonata la pena di anno uno di reclusione e lire duecentomila di multa, inflitta a Farina Salvatore in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n.7 C.P.; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido al pagamento delle spese processuali nonchè ciascuno dei predetti, ad eccezione di Minore Antonio Salvatore e Magaddino Rosetta, al pagamento delle spese del proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare; ordinava la confisca della pistola, delle cartucce, dei bossoli, dei proiettili e della maglietta in giudiziale sequestro; condannava Minore Antonio Salvatore, Farina AMBrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Ciaccio Montalto Elena e Ciaccio Montalto Silvia, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile, nonchè al rimborso delle spese, che liquida, nella complessiva misura di lire quindicimilioni, di cui f.4.500.000 per spese, f.3.000.000 per competenza e f. 7.500.000 per onorario di difesa; assegnava alla predetta parte civile La Torre Maria Isabella, nella qualità sopra spiegata, la somma di lire duecento milioni da imputare sulla liquidazione definitiva, ponendone il pagamento a carico di Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido; condannava Minore Antonio Salvatore, Farina Ambrogio ed Evola Natale in solido, in favore della parte civile Ministero di Grazia e

*Montalto*

Giustizia, in persona del Ministro protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile, condannava Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore della parte civile Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente protempore, al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al competente Giudice Civile; condannava Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Evola Natale, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta in solido, in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero di Grazia e Giustizia e Presidenza della Regione Siciliana, al rimborso delle spese, che liquidava nella complessiva misura di lire ventitremilionisettecentomila, di cui £. 2.000.000 per spese, £.700.000 per competenza e £.21.000.000 per onorario; rigettava allo stato l'istanza di restituzione della cauzione, avanzata nell'interesse di Evola Natale; ordinava trasmettersi al P.M. per quanto di competenza copia degli atti concernenti la pistola mitragliatrice cal. 30 Luger, 7,65 parabellum e delle dichiarazioni di Calderone Antonino; assolveva Minore Antonio Salvatore dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non avere commesso il fatto e dal reato di cui all'art.

*Arto la.*



75 L. 22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove; dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Minore Calogero dal reato di cui alla lettera B) della rubrica nonchè da quello di cui all'art. 75 L. 22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto nonchè, ancora, dai reati di cui alle lettere A), C), D), E), F), G), H), L) per insufficienza di prove. Dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto Minore in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Farina Ambrogio dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Farina Salvatore dai reati di cui alle lettere B), C), D), E), F), G), H), I), L), ed M), della rubrica per non aver commesso il fatto; assolveva Evola Natale dal reato di cui alla lettera B) della rubrica per non aver commesso il fatto e da quello di cui alla lettera A) per insufficienza di prove. Dichiarava non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato di cui alla lettera I) della rubrica, essendo detto reato estinto per intervenuta prescrizione; assolveva Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dal reato di cui all'art. 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per insufficienza di prove; assolveva Pizzo Margherita dal reato di cui alla lettera N) della rubrica perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 L.22 dicembre 1975 n.685 per non aver commesso il fatto, assolveva Liga Mario e Pollara Salvatore dai reati loro rispettivamente

*Di Stefano*

ascritti per non aver commesso il fatto; ordinava l'immediata scarcerazione di Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, se non detenuti per altra causa.

Siccome ritenuti originariamente imputati dei reati come segue:

I primi cinque (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore ed EVOLA Natale):

A) artt. 624-625 nn.5 e 7, 61 n.2 C.P. per essersi impossessati, agendo in concorso tra loro, dell'autovettura Alfa Sud targata "TP 210931" sottraendola a Simone Tramuta mentre era in sosta sulla pubblica via esposta alla pubblica fede, allo scopo di usarla per commettere reati ed assicurarsi l'impunità degli stessi, fra cui l'omicidio appresso indicato; "con l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P. per avere agito in numero superiore a cinque"; In Campobello di Mazara il 27/8/1982;

B) art.9 L. 14/10/74 n.497, 61 nn.1 e 2, 112 n.1, per avere costruito, agendo in concorso tra loro e con altre persone allo stato ignote, una pistola mitragliatrice cal.30 Luger (7,65 parabellum) -arma tipo guerra- allo scopo di commettere reati, fra cui l'omicidio appresso indicato ed assicurarsi l'impunità degli stessi e per il motivo abietto di intimidire gli Organi dello Stato impegnati nella lotta contro la delinquenza organizzata in genere e quella mafiosa in particolare;

Accertato in Valderice il 25/1/1983.

C) artt. 10 L. n.497/74 cit., 61 nn. 1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere detenuto illegalmente, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettere b) per gli scopi ed i motivi ivi indicati;

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983;

*Portolani*

D) artt. 12, 1° e 2° comma L. n. 497 del 1974 cit., 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P.

per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, l'arma di cui alla lettera

b) per gli scopi ed i motivi ivi indicati.

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25.1.1983.

E) artt.10 e 14 L.n.497/74 cit., 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere detenuto illegalmente, agendo in <sup>n</sup> concorso tra loro ed in numero di cinque persone, due rivoltelle cal. 38 Special per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art.81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983.

F) artt. 12, 1° e 2° comma, 14 L. n.497/74 cit., 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P., per avere portato illegalmente di notte in luogo pubblico ed abitato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone le armi di cui alla lettera e) per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b) "con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice ed altrove prima e dopo il 25/1/1983.

G) artt. 648, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere acquistato e, comunque, ricevuto le armi di cui alle lettere e) ed f), provento di delitti, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone per gli scopi ed i motivi indicati sotto la lettera b); "con l'aggravante di cui all'art. 81 cpv. C.P. per avere agito in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso".

In Valderice prima del 25/1/1983.

*F. Antolani*

H) artt. 575, 576 nn.1 e 2, 577 n.3, 61 nn.1, 2 e 10, 112 n.1 C.P. per avere cagionato, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque persone, con premeditazione, colpendolo con numerosi proiettili sparati con le armi suddette, la morte del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto Procuratore della Repubblica in Trapani, a causa delle funzioni dallo stesso esercitate, per il motivo abietto di vendicarsi per attività dallo stesso svolte contro la delinquenza organizzata in genere e mafiosa in specie ed, in particolare, interessata a traffici illeciti, anche internazionali, di droga, e, per realizzare intimidazione nei confronti degli Organi e delle persone che esplicano tale attività allo scopo di potere continuare nella loro attività delittuosa e di ottenere l'impunità.

In Valderice il 25/1/1983.

I) artt. 703, 112.n.1 C.P., per avere esploso in una pubblica via numerosi colpi d'arma da fuoco, agendo in concorso tra loro ed in numero di cinque.

In Valderice il 25/1/1983.

L) artt. 423, 61 nn.1 e 2, 112 n.1 C.P. per avere incendiato la autovettura Alfa Sud di cui alla lettera a) di proprietà di Simone Tramuta usata per allontanarsi dal luogo dell'omicidio e per il furto e per i motivi indicati sotto la lettera b).

In località Pizzolungo, fra Trapani e Valderice il 25/1/1983.

M) art.416 bis C.P. per essersi riuniti in associazione armata di tipo mafioso per commettere delitti e realizzare la forza intimidatrice derivante dalla associazione e dal suo operare armato e violento per commettere delitti e conseguire profitti ed impunità.

*F. Costolani*

In Valderice ed altrove, prima e dopo il 25/1/1983.

L'OTTAVA (PIZZO Margherita):

N) art. 378, 2° comma C.P., per avere aiutato Farina Ambrogio - imputato con altri di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, S. Procuratore della Repubblica in Trapani, nonché di associazione per delinquere di tipo mafioso ed altri delitti - ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria.

In Castellammare in epoca successiva al 25/1/1983 ed anteriore al 5/3/1983.

IL TERZO, IL QUARTO, LA SESTA, IL SETTIMO, L'OTTAVA, LA NONA, LA DECIMA, L'UNDICESIMO E LA TREDICESIMA (FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO Domenica, FORTUNATO Mattia, LIGA MARIO, MAGADDINO Rosetta):

O) artt. 81 cpv. e 110 C.P., 71 primo comma n.2 e secondo comma L.22.12.1975 n.685, per avere in concorso tra loro e con persone allo stato ignote, in tempi diversi e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato, venduto, trasportato, esportato e, comunque, illecitamente detenuto ingenti quantità di sostanze stupefacenti (Eroina idrocloruro), facendo parte di un'associazione per delinquere finalizzata a tale attività; con l'aggravante per il Farina Ambrogio di cui all'art. 74 comma primo L.685/75 cit. -con riferimento all'art. 112 n.2 C.P. - per avere organizzato e diretto l'attività delle predette persone.

In Castellammare, Alcamo, Palermo, New York in epoca antecedente e fino al 24/8/1984.

*F. Di Stefano*

DAL PRIMO -compreso- AL QUARTO -compreso- E DALLA SESTA -compresa- ALLA TREDICESIMA -compresa- (MINORE Antonio Salvatore, MINORE Calogero, FARINA Ambrogio, FARINA Salvatore, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone, PIZZO Margherita, FORTUNATO DOMENICA, FORTUNATO Mattia, LIGA Mario, POLLARA Salvatore e MAGADDINO Rosetta):

P) art. 75, 1°, 2°, 3°, 4° comma L. n.685/75 cit., per essersi associati tra loro in numero superiore a dieci e con persone allo stato ignote allo scopo di commettere il delitto di cui al precedente capo o), associazione della quale i germani Minore erano promotori ed il Farina Ambrogio era l'organizzatore ed il capo.

In Trapani, Castellammare, Alcamo, Palermo, New York ed altrove in epoca antecedente e fino al 22.3.1986 per il Pollara e fino al 24/8/1984 per gli altri.

Recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Evola Natale in relazione ai capi di imputazione di cui alle lettere b), c), d), e), f) della rubrica;

Recidiva generica per Magaddino Simone;

Recidiva generica reiterata per Pollara Salvatore.

#### FATTO

Alle ore 1,12 del 25/1/1983 - come si poteva desumere dall'orologio elettrico della Volkswagen Golf della vittima, arrestatosi nel momento degli spariveniva assassinato con 14 colpi d'arma da fuoco il dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto (Sostituto in servizio nella Procura della Repubblica di Trapani) nel momento in cui, oltrepassato con l'autovettura il cancello della villetta che da solo abitava in Valderice, si accingeva ad aprire lo spor-

*Di Tolani*

tello dell'auto e a mettere piede a terra. L'autopsia e l'esame balistico effettuati in un secondo tempo mettevano in luce che a sparare erano state una Smith e Wesson cal 38 special, altra pistola di tipo non esattamente identificato, nonché una terza arma dai periti individuata per una pistola mitraglietta del tipo parabellum, costruita in modo artigianale.

Gli assassini -presumibilmente in numero di tre - erano arrivati sul luogo dell'agguato a bordo di una "Alfa Sud, targata TP 210931, che risultava essere stata rubata il 27/8/1982 a tale Tramuta Simone, in Campobello di Mazara, e che, bruciata, veniva rinvenuta nella contrada "Pizzolungo" di Trapani nella tarda mattinata dello stesso 25 gennaio. Si apprendeva dalla moglie della vittima - che da qualche tempo viveva per suo conto in Trapani, con due figliolette, essendovi stata una separazione di fatto - che il marito aveva negli ultimi tempi chiesto e sollecitato il suo trasferimento a Firenze e che fin dai primi giorni del gennaio di quello stesso 1983, ~~ha~~ lei che il predetto coniuge avevano avvertito, con frequenza, taluni squilibri di telefono, seguiti però dal silenzio di chi li aveva provocati.

Si apprendeva pure che il magistrato aveva, la sera del 24 gennaio, prima cenato in una trattoria di Buseto Palizzolo assieme a due legali del ~~del~~ <sup>DE'INPS</sup> di Trapani, e poi, in compagnia degli stessi e dei coniugi Del Giudice-Bertolini, nella cui abitazione di Trapani i tre si erano recati, conversato fino alle 0,30 circa, ora in cui era con la sua autovettura partito alla volta della villetta in cui risiedeva.

Proprio ~~quel~~ 25 gennaio il dott. Ciaccio Montalto avrebbe dovuto pronun-

Fortolani

ziare la requisitoria orale in un processo per omicidio in corso davanti alla Corte di Assise di Trapani.

In precedenza detto Sostituto aveva fra l'altro svolto funzioni di P.M. in un processo per associazione per delinquere celebratosi a carico anche di Minore Calogero, uno degli odierni coimputati; processo poi differito, nel quale la difesa aveva, prima sollecitato il dott. Ciaccio Montalto ad astenersi, e in un secondo tempo espressamente chiesto che lo stesso deponesse quale testimone sulla circostanza (emersa da un rapporto dei CC.) che, secondo una segnalazione fatta agli stessi verbalizzanti dal magistrato, che si era recato nelle locali carceri per ragioni inerenti al suo ufficio, aveva, come asserito ai CC., notato il Minore, ritenuto esponente di spicco della mafia trapanese, intento a conversare con due carcerati noti come facenti parte della mafia palermitana: e ciò a dimostrazione del collegamento secondo lui esistente fra le cennate associazioni criminali delle due province.

Quanto al furto d'auto subito da Tramuta Simone e avvenuto in pieno giorno, una vicina di casa del derubato, Cartafalsa Vincenza, riferiva di avere nell'occasione notato introdursi nella macchina il giovane ladro, da lei visto soltanto di spalle, che descriveva quanto all'età, all'altezza, al colore scuro e al taglio corto dei capelli; e che indossava, fra l'altro, una ~~maglia~~ <sup>maglia</sup> con tinta giallo-becco d'oca, che la testimone finiva col ritenere identica nel colore ad una delle tre maglie ad un certo momento rinvenute e sequestrate in Castellammare del Golfo, nell'abitazione di Farina Am-

*F. Dacto Sam.*



brogio e Farina Salvatore, padre e figlio, al quale ultimo le maglie si appartenevano.

In sede di indagini emergeva pure che mentre Farina Ambrogio era vissuto e viveva da anni in America, a New York, dove gestiva due pizzerie e un locale destinato alla vendita di marmi e ceramiche, la moglie dello stesso, Magaddino Maria, e il figlio Salvatore si erano, dopo avere risieduto anche essi a New York, trasferiti in Sicilia fin dal settembre del 1982; avendo detto Salvatore intenzione di avviare un'attività commerciale.

Secondo la Criminalpol di Palermo - è a questo punto da dire -, Farina Ambrogio e tale Di Maria Calogero (pure residente in New York, abituato a viaggiare spesso, come il Farina, tra l'America e la Sicilia e viceversa, ma ad un certo momento deceduto per mano assassina nella sua residenza americana) avevano quale sotterranea attività il commercio di armi e droga, di cui si era particolarmente interessato il dott. Ciaccio Montalto.

Sarebbe stata l'associazione criminale di cui i predetti Farina e Di Maria facevano parte assieme ad altri nominativamente indicati, a decretare la morte del magistrato, materialmente cagionata, in tesi, proprio dal Farina e dal Di Maria.

Esponenti di rilievo della cennata associazione sarebbero stati, poi, i fratelli Minore di Trapani, Calogero e Antonio Salvatore, detto "Toto", verso i quali si era più volte indirizzata l'attività professionale del dott. Ciaccio Montalto, che aveva preso o appoggiato contro i predetti una serie di iniziative: riesumazione della salma di un loro fratello onde ac-

*Di Maria*

certarne l'esatta causa della morte, poi apparsa naturale; segnalazione ai CC. dei contatti come detto personalmente notati, in carcere, fra Minore Calogero e due persone mafiose di Palermo; convalida dell'arresto di Marino Girolamo, implicato come autore in un antico fatto di sangue di cui era stato vittima certo Incandela Giuseppe, rimasto a suo tempo ucciso per non avere saputo recuperare un nastro magnetico (che il dott. Ciaccio Montalto, fra l'altro, sosteneva di possedere e custodire nella propria abitazione) contenente accuse mosse ai fratelli Minore a proposito del sequestro dell'industriale Michele Rodittis, sequestro che si era concluso con la liberazione senza "riscatto" dello stesso e con la successiva uccisione a scopo di vendetta dei pretesi sequestratori; accertamenti bancari disposti per individuare e colpire i componenti la c.d. "organizzazione Minore"; intervista giornalistico-televisiva incentrata dal magistrato sul traffico internazionale di droga e su coloro che ne erano autori, la quale aveva portato il dott. Ciaccio Montalto ad assumere atteggiamenti di lotta aperta verso i Minore e i loro adepti, fra cui era da collocare Farina Ambrogio. A parte detto rapporto della Criminalpol palermitana, veniva inoltrato all'autorità giudiziaria, dopo l'assassinio del magistrato, altro rapporto di polizia giudiziaria poi sfociato nella incriminazione dei seguenti imputati: Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Liga Mario, Pollarà Salvatore e Magaddino Rosetta.

Fontana

In tale rapporto veniva messa in luce la responsabilità dei predetti: ora per il furto e l'incendio dell'auto di Tramuta Simone; ora per la fabbricazione e la ricettazione della mitraglietta già menzionata; ora per la detenzione e il porto illegali di tutte le armi adoperate per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto.

Tra gli addebiti fatti a questo o a quell'imputato erano, anche, il concorso nell'omicidio aggravato del magistrato, il favoreggiamento di Farina Ambrogio, la detenzione e il commercio di stupefacenti, nonché l'associazione criminale finalizzata al traffico degli stessi, della quale i Minore erano ritenuti promotori e Farina Ambrogio ritenuto, invece, l'organizzatore e il capo. Quest'ultimo imputato, va detto, risultava peraltro essere stato già arrestato in America, nel passato, per la detenzione di 5 Kg di eroina.

Quanto ad Evola Natale, un coimputato ucciso nel corso di un primo e antecedente dibattimento di appello celebratosi davanti a questa stessa Corte, due perizie disposte in sede istruttoria su un revolver Smith e Wesson trovato nel suo possesso nell'ottobre 1983 avevano concluso affermando che era l'arma usata per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto.

Anche detto Evola Natale, peraltro, era stato in passato sottoposto ad arresti e accertamenti penali ad opera del dott. Ciaccio Montalto, relativamente a fatti criminosi di rilievo: omicidio, detenzioni illegali di armi ed altre gravi imputazioni del genere. Per di più il nominativo del predetto risultava in taluni appunti del magistrato, rinvenuti dopo la morte del-

Montalto:

lo stesso.

Nell'iter della formale istruzione scaturita dai rapporti di cui si è detto sono state date per acclerate sia la presenza in Sicilia di Farina Ambrogio, nel dicembre 1982 e, successivamente, in occasione del battesimo del parente Longo Ambrogio avvenuto in Calatafimi il 23/1/1983, sia la ritenuta presenza di esso Farina in Saronno negli ultimi giorni dello stesso gennaio, seguita dalla sua partenza dall'aeroporto di Zurigo per gli Stati Uniti, apparsa precipitosa e sospetta perchè ritenuta di pochissimo posteriore all'uccisione del magistrato.

Emergeva pure che il predetto Farina avrebbe indotto taluni parenti ad occultare la sua presenza in Castellammare del Golfo nel dicembre 1982, o comunque, rivelata la stessa, a mentire sui suoi spostamenti, sulla sua presenza ad una festa nuziale (da negare) e sulla data del suo arrivo in Saronno, prima della partenza per gli Stati Uniti, e ciò, secondo la tesi accusatoria, proprio per sviare i sospetti sulla sua responsabilità in merito all'uccisione del magistrato.

Emergeva, ancora, che nella notte fra il 24 e il 25 gennaio 1983, in Valderice, in casa di un fratello di Farina Ambrogio, di nome Salvatore, era stato festeggiato il compleanno dello stesso Ambrogio, ovviamente con la sua presenza. Talune telefonate fra il Farina e l'odierna coimputata Pizzo Margherita - si stabiliva che fra i due vi era una relazione sentimentale - mettevano in luce che esso Farina si sarebbe ad un certo momento preoccupato per possibili collegamenti che gli inquirenti avrebbero potuto fare fra

Fortolani

la sua persona e l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, e ciò per via del fatto che le indagini avrebbero orientato o potuto comunque orientare verso la responsabilità del Di Maria, che il Farina da tempo conosceva e frequentava, sia in Sicilia che in America.

Risultava pure che le Pizzo, nel corso di una delle predette telefonate, aveva accennato al fatto che era stata da lei distrutta, proprio su induzione del Farina, una fotografia che lo ritraeva in una certa particolare circostanza, e ciò onde evitare che, eventualmente rinvenuta la stessa a seguito di una perquisizione del domicilio della Pizzo, lo si potesse come detto comunque ricollegare all'omicidio.

La Pizzo, è da aggiungere, è stata per l'appunto accusata del reato di favoreggiamento nei confronti del Farina.

Il coimputato Liga Mario -padre della fidanzata di Farina figlio- è stato accusato, invece, per effetto di talune telefonate da lui fatte dall'America alla moglie di Farina Ambrogio, Magaddino Maria, telefonate che stando al loro contenuto lo hanno fatto ritenere associato al Farina nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Sempre sulla base di intercettazioni telefoniche, a Magaddino Simone (fratello di Maria), alla di lui sorella Magaddino Rosetta e alla di lui moglie Fortunato Domenica, sono stati fatti gli addebiti di cui alle rubriche che li concernono.

Lo stesso può dirsi per il coimputato Pollara Salvatore e per la moglie di costui, Fortunato Mattia, secondo l'imputazione coinvolti nei fatti loro in rubrica contestati.

*Fortolani*

E' da dire, ora, che secondo le confidenze fatte nel febbraio 1986, nelle carceri di Sassari, dal detenuto Durante Samuele al Maresciallo degli Agenti di custodia Meloni Peppino (che ciò aveva tempestivamente segnalato), nel corso di una lunga ~~C~~ conversazione avutasi nella cella temporaneamente comune (per una sera e la successiva notte) fra il Durante e i Farina, padre e figlio, non solo Farina Ambrogio avrebbe proposto al Durante, secondo il contenuto delle ricordate confidenze del Durante - che non vi avrebbe aderito -, di scrivere dietro un compenso di venti milioni una lettera nella quale si sarebbe dovuto per suo conto sollecitare certo Lo' Titolo a uccidere il dott. Lo Curto Claudio, Giudice istruttore nel processo per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; ma sarebbe anche arrivato al punto di svelare al Durante la propria responsabilità, quella del figlio e quella di altri complici per l'assassinio del magistrato per cui oggi si procede; e ciò avrebbe svelato dopo avere potuto stabilire al suo arrivo nella cella, avvenuto come detto in serata, e nel corso della successiva conversazione di cui si è parlato, anzitutto che il Durante era l'unico condetenuato della cella di matrice siciliana (gli altri condetenuti non erano invece correzionali del Durante e dei Farina) e, in un secondo tempo, che il Durante aveva da giovane, in un non recente passato, svolto attività inerenti al traffico di stupefacenti fra Castellammare del Golfo e Palermo (al quale, sempre secondo il Durante, il Farina padre non era stato a suo tempo estraneo, rivestendo anzi un ruolo per così dire superiore rispetto a quello, subordinato, del Durante).

*F. Ortolani*

Al medesimo Durante il Farina padre avrebbe pure confidato di essere dedito, per interposta persona, alla raffinazione e al commercio di stupefacenti fra la Sicilia e l'America.

Va detto ora che nell'ottobre-novembre 1982 sono state chieste e autorizzate dal dott. Ciaccio Montalto e da altri Sostituti talune intercettazioni telefoniche dalle quali sarebbero in tesi emerse le responsabilità dei Minore, Calogero e Antonio Salvatore, e di taluni loro complici, circa l'attività di corruzione del dott. Costa Antonio (Sostituto procuratore della Repubblica in Trapani) e di tentata corruzione del dott. Cerami Raimondo, giudice istruttore presso lo stesso Tribunale: attività dirette a favorire i Minore in processi in cui erano imputati di gravi fatti, fra cui quello collegato al sequestro Rodittis.

A chiedere le intercettazioni era stato il capo della Squadra mobile del tempo, dott. Collura Giorgio, che aveva riferito ogni giorno al dott. Ciaccio Montalto in merito a ciò che era via via emerso. Il dott. Collura aveva finito però, raggiunto da minacce telefoniche dopo la morte del Sostituto, col disinteressarsi della vicenda, omettendo di chiedere la proroga della attività di intercettazione e di fare avere, perfino, all'Autorità giudiziaria interessata le bobine contenenti la registrazione delle conversazioni telefoniche; queste rinvenute in un secondo tempo, nel 1984, e consegnate a chi di dovere dal nuovo capo della Mobile, dott. Montalbano Saverio.

Quanto si è riferito è stato fra l'altro oggetto di un'inchiesta ministeriale e di un processo penale, su cui non mette conto soffermarsi.

*Diotallevi*

E' stato ventilato da taluno, ma non con conferma di fatto, che il dott. Ciaccio Montalto avesse, in un certo giorno, apostrofato con l'appellativo di "codardi o venduti" taluni colleghi di Trapani, e che esso magistrato avesse avuto, in particolare, un aspro diverbio con il dott. Costa.

Nell'iter istruttorio del presente procedimento veniva anche acquisito, perchè sequestrato dalla polizia giudiziaria, un memoriale scritto in due successive riprese da tale Petralia Margherita, sposata con certo Sugamiele Gaspare. La quale, sia in detto memoriale e sia in una deposizione resa al Giudice istruttore, aveva accusato sostanzialmente il marito, il suocero Vito e un cognato, Marino Girolamo, di essere dediti ad attività illecite: come da lei dedotto da taluni discorsi carpiti (fatti dai predetti o da persone dagli stessi frequentate) o dal comportamento stesso del marito; li accusava pure di essere legati ai fratelli Minore, appartenenti alla mafia, verso i quali erano, a suo dire, soliti tenere un atteggiamento di subordinazione e rispetto. La donna aveva riferito, altresì, particolari commenti dal marito e dal cognato fatti dopo l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, secondo cui lo stesso era stato incauto e leggero la notte del delitto. Diceva, nondimeno, di non avere mai sentito parlare di Evola Natale e Farina Ambrogio.

Esaurito l'iter istruttorio di cui si è detto, gli imputati sono stati tutti rinviati al giudizio della Corte di Assise di Caltanissetta, con le imputazioni cennate.

Nella fase dibattimentale del primo giudizio è stato di rilievo la depo-

*Fortolani*



sizione di Farina Salvatore, fratello di Ambrogio e macellaio, il quale ha, fra l'altro, sostenuto - ma per alterare la verità in favore dell'Ambrogio, come si è dai primi giudici ritenuto - che nella mattinata del 25/1/1983 in cui l'omicidio si era verificato, tale Campo Giuseppa si era con lui lamentata, nella sua macelleria, del fatto che il di lui fratello Ambrogio fosse andato via, come diceva di aver potuto direttamente constatare, alle "ore tre", uscendo (l'Ambrogio) dalla casa di Salvatore (come è noto vi si era tenuta la festa di compleanno dello stesso Ambrogio) senza passare da lei per un saluto.

La Campo, sentita, confermava in certo modo che Ambrogio, come da lei dedotto, aveva lasciato alle "ore tre" del 25 gennaio la casa del fratello Salvatore; ma è da aggiungere che la Campo, come altri testimoni a discarico escussi al dibattimento, sono stati incriminati dall'Assise per falsa testimonianza e fin anche condannati, con sviluppi di vario genere nel successivo giudizio per Cassazione.

Al termine del dibattimento e precisamente con la sentenza del 4.3.1989, la Corte di Assise ha affermato la responsabilità di Minore Antonio Salvatore per i delitti di furto e incendio dell'Alfa Sud del Tramuta, detenzione e porto illegali della pistola mitraglietta, detenzione e porto illegali delle altre due rivoltelle usate, ricettazione di arma, omicidio e associazione per delinquere di tipo mafioso, condannando tale imputato alla pena dell'ergastolo e di lire due milioni di multa.

Ha affermato, ancora, la responsabilità di Minore Calogero per il reato

*F. Ortolan*

di associazione ex art.416 bis c.p., condannandolo a dieci anni di reclusione.

Ha affermato la responsabilità di Farina Ambrogio per gli stessi delitti ravvisati per Minore Antonio Salvatore, nonché per quelli di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, irrogandogli l'ergastolo e lire duecento milioni di multa.

Ha affermato, poi, la responsabilità di Farina Salvatore, sia per il furto, sia per i reati di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti, con condanna dello stesso ad anni 14 di reclusione e lire 170 milioni di multa per i reati relativi agli stupefacenti, e ad un anno di reclusione e lire 200.000 di multa per il furto.

Ha affermato la Corte, inoltre, la responsabilità di Evola Natale per detenzione e porto illegali della mitraglietta e delle rivoltelle, ricettazione di arma, omicidio, incendio e associazione ex art. 416 bis c.p., con condanna alla pena dell'ergastolo e di lire un milione di multa.

Ha affermato pure, la Corte, la responsabilità di Magaddino Maria e Magaddino Simone per detenzione e commercio di sostanze stupefacenti, e per associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di stupefacenti, con condanna alla pena di anni 12 di reclusione e lire 150 milioni di multa ciascuno.

Affermata è stata, altresì, la responsabilità di Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta per l'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 71 e 74 legge stupefacenti, con condanna di Fortunato Domenica e

*Fortolan:*

della Magaddino ad anni 7 di reclusione e lire 10 milioni di multa ciascuno, e condanna di Fortunato Mattia ad anni 6 di reclusione e lire 9 milioni di multa.

Con la sentenza citata sono state anche inflitte delle pene accessorie ed è stata pronunciata condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

La Corte ha assolto Minore Antonio Salvatore dall'imputazione di costruzione della mitraglietta e dal reato di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti, rispettivamente con formula ampia e per insufficienza di prove, e dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 703 c.p.

Ha pure assolto Minore Calogero in ordine ai reati di costruzione della mitraglietta, di violazione dell'art. 75 legge stupefacenti e in ordine alle imputazioni residue, ora con formula ampia, ora per insufficienza di prove. Assolto è stato Farina Ambrogio per la costruzione della mitraglietta, mentre è stata anche nei suo confronti dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 703 c.p.

Assolti inoltre sono stati: Farina Salvatore per le altre imputazioni contestategli; Evola Natale per il furto e la costruzione dell'arma più volte cennata, mentre è stata anche per lui pronunciata la prescrizione della contravvenzione ascrittagli; Fortunato Mattia, Fortunato Domenica e Magaddino Rosetta dalla imputazione di cui all'art. 75 della legge sugli stupefacenti; Pizzo Margherita dall'imputazione di favoreggiamento e da quelle di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti.

*Fortolani*

Liga Mario e Pollara Salvatore sono stati infine assolti dalle imputazioni che li riguardavano con la più ampia formula.

Non si parlerà qui diffusamente delle motivazioni che hanno portato la Corte ad affermare la responsabilità degli imputati condannati, perchè esse più compiutamente emergeranno da quanto si esporrà nella motivazione.

Si dirà soltanto: che Farina Salvatore è stato ritenuto, soprattutto in base alla testimonianza della teste Cartafalsa, l'autore del furto dell'autovettura del Tramuta; che Minore Antonio Salvatore è stato ritenuto mandante dell'uccisione in base ai forti rancori nutriti verso il dott. Ciaccio Montalto, nonchè alla preoccupazione che la frenetica e costante attività giudiziaria di costui avrebbe finito con l'arrecargli nocumento, attività da lui contrastata e combattuta con i noti episodi di corruzione; che Evola Natale è stato ritenuto l'esecutore materiale del delitto di omicidio soprattutto alla luce dei suoi precedenti penali, in parte provocati dal dott. Ciaccio Montalto nella qualità di P.M., nonchè dei suoi torbidi rapporti con i Minore, esponenti primari della mafia trapanese, oltre che alla luce delle risultanze delle perizie sull'arma trovata in suo possesso; che Farina Ambrogio, per essere legato al "clan" dei Minore ed essersi trovato il 25/1/1983 in Castellammare del Golfo - da cui sarebbe partito precipitosamente lo stesso giorno o, al più, quello seguente - è stato ritenuto essere anch'egli uno degli esecutori materiali dell'omicidio.

La responsabilità dei prevenuti che sono stati condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per l'associazione criminosa finalizzata al-

*Fonto Pm:*

alla produzione e al commercio delle sostanze stupefacenti, è stata basata su talune telefonate oggetto di intercettazione e su altri elementi di prova partitamente indicati dal primo giudice.

La sentenza, va ora detto, è stata gravata di appello dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dagli imputati di cui si parlerà in seguito.

Procedutosi al precedente, primo dibattimento di appello del quale si è già avuto modo di parlare, questa Corte, con sentenza del 3/4/1990, ha espressamente affermato che non si sarebbe potuto e dovuto procedere contro Farina Ambrogio e Farina Salvatore per i reati per i quali non era stata disposta estradizione dalla competente autorità statunitense (praticamente quelli di cui agli artt. 71, 74 e 75 della legge sugli stupefacenti), dichiarando la conseguenziale nullità di taluni atti in detta sentenza specificati e disponendo anche la scarcerazione dei due Farina per decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Con ordinanza di pari data questa Corte ha dichiarato, altresì, la nullità - per i motivi specificati nella stessa ordinanza - di una perizia balistica, quella del dott. Farneti Martino, espletata in precedenza sull'arma rinvenuta ad Evola Natale, per come detto ad un certo punto deceduto; ha disposto nel contempo l'espletamento di altra perizia balistica - per la quale ha delegato il giudice istruttore presso il Tribunale di Caltanissetta - e rinviato il processo a nuovo ruolo.

Detta perizia è stata di poi espletata ed acquisita agli atti.

*F. Ortolani*

Va pure accennato al fatto che, con ordinanza di questa Corte del 15/11/91, l'imputata Magaddino Rosetta è stata riammessa a proporre appello, entro un certo termine, avverso i capi di sentenza ad essa relativi. Appello che è stato, poi, concretamente proposto.

E' ora il momento di esporre i motivi di appello addotti dal Procuratore della Repubblica, dal Procuratore Generale e dagli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise già menzionata.

Va però premesso che sarà omessa l'esposizione di quei motivi aventi attinenza con reati per i quali, come potrà desumersi dal dispositivo che segue, questa Corte ha ritenuto e ritiene esservi stata la incompetenza del primo giudice a deliberare ~~sul~~ merito delle imputazioni; incompetenza pronunciata d'ufficio nel presente giudizio in base al combinato disposto degli artt. 33, 36, 41 bis e 48 ter del codice di rito del 1930.

Saranno parimenti trascurati i motivi concernenti le persone degli imputati Evola Natale e Minore Antonio Salvatore: nei confronti dell'Evola, ucciso da ignoti nel corso del primo dibattimento di appello, è stata, infatti, in questa sede pronunciata l'improcedibilità dell'azione penale per l'avvenuta morte dello stesso; per l'anzidejto Minore sono state invece disposte la sospensione e la separazione del relativo procedimento per fondato dubbio sull'esistenza in vita del medesimo (art. 89 c.p.p. 1930).

Può ora partirsi dai motivi che il Procuratore della Repubblica ha posto a base del suo atto di appello.

Egli ha censurato, anzitutto, il fatto che Minore Calogero fosse stato

*Fortolani*

assolto dalle imputazioni concernenti l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto ed i reati connessi, sia pure con formula dubitativa.

Nel chiedere la condanna del predetto anche per le cennate imputazioni, il P.M. ha rilevato: 1) che lo stesso giudice di primo grado aveva evidenziato l'appartenenza costante dei fratelli Minore all'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" e la loro condizione di capi della stessa nella provincia di Trapani, senza il cui consenso l'omicidio in parola non avrebbe potuto aver luogo; 2) che i due Minore, come pure annotato in sentenza, avevano avuto interessi e attività comuni, nonché rapporti personali e relazioni facenti capo alle stesse persone, tutte di notevole spicco mafioso, talune delle quali appartenenti alla "famiglia" di Catania; 3) che entrambi i fratelli, contro i quali si erano praticamente rivolti taluni mirati interventi dell'ucciso (fra cui la riesumazione del cadavere del loro congiunto Giovanni), avevano ragione di rancore e discontro con il dott. Ciaccio Montalto e, quindi, come affermato anche nella sentenza impugnata, parità di movente; 4) che entrambi erano stati coinvolti nelle medesime vicende processuali, fra cui quella sfociata nell'opera di intimidazione posta in essere in una determinata fase dibattimentale ai danni del Sostituto di udienza dott. Ciaccio Montalto; 5) che essi Minore <sup>avevano</sup> avuto identica posizione in quel processo per gli "omicidi del Belice", che aveva portato determinati e comuni amici a porre in essere la corruzione del Sostituto Costa ed il tentativo di corruzione del collega dello stesso, dott. Cerami; episodi che l'impugnata sentenza aveva riconosciuto avere dato vita ad uno dei moventi dell'omicidio in esame; 6) che entrambi i predetti imputati, come rivelato da Antonino Calderone, erano stati destinatari della cessione da parte di Santapaola Benedetto di una partita di mitragliette Ponari,

Portolani

aventi caratteristiche identiche a quelle di una delle armi usata per l'omicidio del magistrato; cessione avvenuta circa due mesi prima della estate 1982; 7) che superficiale e non convincente era stato ciò che aveva portato il primo giudice a dubitare della responsabilità del Minore Calogero: vale a dire il rilievo che non vi era certezza che i rapporti intrattenuti dal predetto con il citato Santapaola fossero -come per il fratello Antonio Salvatore si era potuto invece acclarare - di tale intensità da giustificare la cessione anche a lui della partita d'armi di cui si è già detto, nonché il rilievo che esso Calogero, nell'ambito di "Cosa nostra", aveva un ruolo meno qualificato e pregnante rispetto a quello ricoperto dal di lui fratello Antonio Salvatore (che per avere soggiornato in America, a differenza di Calogero, aveva avuto modo di instaurare rapporti con la mafia siculo-americana); a parte il fatto che, secondo l'appellante, il Calderone aveva saputo, tramite ~~Ca~~panella Carlo vicino al Santapaola, che la ricordata cessione di armi era avvenuta a favore di entrambi i Minore, la circostanza che destinatario delle armi stesse fosse stato soltanto Antonio Salvatore non era tale da fare escludere che costui avesse poi concordato proprio con il Calogero "contro che utilizzarle"; la preminente posizione di Antonio Salvatore, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, non avrebbe potuto d'altra parte far trascurare il fatto che anche Calogero aveva, comunque, poteri decisionali, tant'è che aveva condiviso "le stesse vicende processuali del Totò"; 8) che durante la lunghissima, ultradecennale latitanza di Antonio Salvatore (della quale aveva parlato la stessa sentenza

*F. Ortolan*



impugnata) esso Calogero, come era rimasto provato, aveva retto le fila dell'associazione mafiosa e adottato decisioni rilevanti, da "capo", quale quella di provvedere al reclutamento dei gregari e quella di operare la corruzione del Sostituto Costa, diretta a far sì che esso Calogero, all'epoca detenuto per i c. d. "omicidi del Belice", venisse prosciolto e conseguentemente liberato dal carcere.

E' a questo punto da dire che il Procuratore della Repubblica in questione ha proposto impugnazione, altresì, nei confronti di Farina Salvatore, di cui ha chiesto la condanna (oltre che per il reato di cui all'art. 416 bis del codice penale, per il quale, a giudizio di questa Corte, il giudice di primo grado non avrebbe potuto e dovuto deliberare) in relazione all'imputazione di omicidio e a quella concernente i reati connessi: a detta dell'appellante, "se..... la decisione di eliminare il dr. Ciaccio maturò negli associati all'inizio dell'estate del 1982 (f.1124), non appare in alcun modo credibile che Farina Salvatore, incaricato proprio in quel periodo di rubare l'autovettura che sarebbe stata poi utilizzata per il delitto, non fosse stato messo al corrente dal padre della finalità di quel furto: sin dall'inizio, infatti, i suoi sforzi difensivi sono stati volti a negare i suoi contatti con Campobello di Mazara, città nella quale invece aveva dimorato per lungo tempo, ed a dimostrare che nello stesso periodo egli si trovava in America.

Il suo ruolo nell'omicidio del magistrato, d'altra parte, è stato con dovizia di particolari tratteggiato da quel Durante Samuele alle cui dichia-

*F. Costantini*

razioni la Corte ha riconosciuto il crisma dell'attendibilità: se le rivelazioni del predetto, passate ad un rigorosissimo vaglio, hanno trovato preciso riscontro per quanto riguarda la posizione di Farina Ambrogio, non v'è motivo alcuno di non ritenere la loro veridicità in relazione alla posizione di Farina Salvatore, del quale dunque ad avviso dell'appellante va affermata la responsabilità anche in ordine all'omicidio ed ai delitti ad esso connessi".

Passando ora ai motivi d'appello adottati dal Procuratore Generale della Repubblica competente, va specificato che anch'egli si è lamentato dell'assoluzione di Minore Calogero in merito ai reati di omicidio e a quelli ad esso connessi: ponendo in risalto che anch'egli, come il fratello, aveva motivi di preoccupazione e rancore nei confronti del dott. Ciaccio Montalto, per le numerose indagini dallo stesso avviate a suo carico e per la possibilità data allo stesso, venuto a conoscenza della corruzione operata sul dott. Costa, di sfruttare tale accadimento per dar vita alla prova delle malefatte dei Minore; per converso l'uccisione del Sostituto, incomodo accusatore, avrebbe fatto da deterrente verso altri magistrati, tanto più che l'omicidio era avvenuto dopo pochi giorni da quando il dott. Ciaccio Montalto aveva preso contezza dell'avvenuta corruzione (deposizione di Favata Giuseppe).

Anche detto appellante, concludendo per la condanna del Minore Calogero in ordine ai predetti reati, ha fatto perno sul ruolo di spicco avuto dal predetto in seno a "Cosa Nostra", sull'unico movente che avrebbe spinto i

*F. Ortolan*

due fratelli a liberarsi del dott. Ciaccio Montalto, ritenuto implacabile persecutore di entrambi, nonché sull'avvenuta cessione delle mitragliette Ponari, effettuata appunto a favore dei due Minore ( i quali, secondo l'appellante, si erano pure resi colpevoli del reato di cui all'art. 75 legge n. 685 del 1975, al pari di Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia); quanto a Farina Salvatore, avrebbe dovuto essere condannato anche per il reato sub M, (associazione armata di tipo mafioso).

Come detto, passando ora ai motivi di appello presentati dagli imputati, non si parlerà di quelli adottati dall'avv. Salvatore Montana nell'interesse di Minore Antonio Salvatore, dato il dubbio sussistente sull'esistenza in vita di tale soggetto (se ne parlerà più diffusamente nella motivazione che segue).

Viene pure omessa la esposizione dei motivi concernenti la posizione di Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Magaddino Rosetta, Magaddino Maria, Magaddino Simone e Farina Salvatore, trattandosi di motivi che investono imputazioni sulle quali il primo giudice non avrebbe potuto decidere per la ricordata incompetenza.

Si parlerà ora dei motivi esposti nell'interesse di Farina Ambrogio, omettendo quelli riguardanti imputazioni estranee, a giudizio di questa Corte di Appello, alla sfera di competenza dell'Assise di Caltanissetta.

Per detto imputato è stato rilevato: 1) che egli non era stato, in partenza, reso oggetto di indagini per la conseguita conoscenza di un preciso e personale movente che lo avesse spinto ad uccidere il Sostituto Ciaccio

*F. Ortolani*

Montalto, bensì sulla base del sospetto che uno degli esecutori materiali del delitto fosse stato Di Maria Calogero (recatosi come lui a Castellamare del Golfo dalla lontana America nel periodo prenatalizio del 1982), nonchè sulla base del convincimento che esso Di Maria fosse improvvisamente ripartito per gli Stati Uniti dopo avere estinto dei depositi bancari per circa settanta milioni, oltre che sul dato di fatto che entrambi erano legati da rapporti di antica e stretta amicizia; 2) che il predetto sospetto a carico del Di Maria -(il quale in realtà era ripartito per l'America sol perchè aveva subito dai CC. delle perquisizioni domiciliari, il 19 gennaio 1983, che lo avevano vivamente preoccupato e che lo avevano spinto a tramutare i cennati depositi, bisalenti ad anni antecedenti a quello della morte del Ciaccio Montalto, in assegni, poi lasciati in consegna ad un fratello perchè l'importo degli stessi servisse a porre fine alla costruzione di una casa di campagna già intrapresa)- non aveva però alcun fondamento: stante che lo stesso Di Maria aveva viaggiato, il 21 gennaio 1983, sull'aereo Palermo-Roma e il 25 gennaio successivo, dopo una sosta a Monaco di alcuni giorni testimoniata da tale Di Bartolo (ne aveva accennato la medesima sentenza dell'Assise, al f. 1151), sull'aereo Monaco-New Jork, dove era pervenuto nella serata del 25 gennaio; tali circostanze - (provate dai documenti di volo rinvenuti nella fase delle successive indagini (a nulla rilevando che, per un'evidente trascuratezza, nella lista d'imbarco del volo Palermo-Roma il Di Maria risultasse "prenotato e non partito", stante che il tagliando di esso volo era stato comunque rintracciato negli archivi del-

Fortolani

l'Alitalia), e in particolare dimostrate, per il tratto Monaco-New Jork, dalla dichiarazione doganale compilata e sottoscritta, appunto in data 25 gennaio, personalmente dal Di Maria - erano tali da fare escludere che veramente il sospettato Di Maria avesse avuto parte nel delitto Ciaccio Montalto; al quale era stato decisamente estraneo, per l'incompatibilità della data e dell'ora del delitto (25/1/1983, ore 1,12) con l'epoca della sua partenza nel tratto Monaco-New Jork; il rilievo della sentenza, secondo cui altri avrebbe potuto utilizzare i biglietti aerei e compilare la dichiarazione doganale, era del tutto arbitrario e non dimostrato, in forte contrasto con i dati obiettivi emersi ed acclarati; 3) che nessun torbido legame fra il Farina e i Minore, tale comunque da far dare per scontato il mandato ad uccidere ipotizzato, era stato concretamente dimostrato dalle indagini predibattimentali e dibattimentali; 4) che non era stato detto imputato a mentire sulla sua presenza a Castellammare nel dicembre 1982 (ciò aveva anzi espressamente detto e ammesso, in America, allorchè fu interrogato sull'avvenuta uccisione del Di Maria), ma che a mentire sulla circostanza e su altre modalità cronologiche erano stati unicamente quei testimoni suoi parenti che erano stati sentiti sui tempi della sua permanenza in Castellammare e in Saronno, e che avevano deciso di mentire al solo scopo di sopire ogni astratto sospetto sul suo conto; e ciò, si badi, per iniziativa non già dell'imputato medesimo, ma del di lui fratello Salvatore, preoccupatosi di distogliere dal congiunto eventuali e non note ragioni di sospetto e di accusa; 5) che non era, in modo assoluto, vero che egli

F. Tortolani

fosse ripartito per l'America, da Castellammare, subito dopo l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto: tant'è che un testimone del tutto trascurato nella sentenza impugnata - il dott. Ceresi Francesco, amico e già collega di facoltà, in Palermo, di un nipote dell'Ambrogio, Farina Leonardo (trattavasi della facoltà di medicina)- non solo aveva affermato di avere il 2.2.1983 visto il Farina Ambrogio e la nipote Giuseppina (sorella di Leonardo) in casa del predetto Leonardo, in Palermo, dove il Farina era stato invitato a recarsi assieme agli altri in un cinema del capoluogo siciliano, invito poi accolto concretamente da tutti; ma aveva poi documentato tale circostanza, per averla annotata in un suo diario relativo all'anno 1983, che la Corte di Assise di Caltanissetta aveva fatto, tramite la Polizia, sequestrare tempestivamente (cioè lo stesso giorno della deposizione del testimone) nell'abitazione palermitana del Ceresi, e che, sottoposto quanto alla scrittura ad una perizia grafica tendente ad accertare la effettiva data della compilazione (se antica o, come si era temuto, recente) aveva finito con il comprovare l'assunto, secondo cui la circostanza della presenza in Palermo del Farina Ambrogio, almeno fino alla data del ricordato 2 febbraio 1983, era da darsi per certa e per vera; 6) che non era per niente attendibile la versione di Durante Samuele, secondo cui, appena incontratolo nella cella comune del carcere, in cui si erano trovati detenuti, Farina Ambrogio gli avrebbe dato incarico, per lire 20 milioni, di fare uccidere il Giudice istruttore dott. Claudio Lo Curto, e gli avrebbe per di più confidato che lui e il figlio ventenne Salvatore si erano resi colpevoli dell'omicidio di Ciaccio Montalto: non solo il Durante risultava già in altra occasione condannato per calunnia ed autocalunnia (per superare ciò la sentenza,

Forstman

travisando i fatti, aveva accennato a pretesi chiarimenti addotti dal Durante quale spiegazione e giustificazione delle imputazioni predette), ma aveva di certo gabelato per "confessioni" di responsabilità, "riferimenti" e "racconti" fattigli dal Farina padre solo per comunicargli, come era evidente e logico, la sostanza delle accuse che a lui e al figlio erano state mosse e che si erano trovate alla base della loro detenzione; 7) che il movente attribuito in sentenza a Farina Ambrogio - a parte la mancanza di prove sui suoi presunti torbidi legami con Minore Antonio Salvatore e sulla stessa esistenza del mandato ad uccidere - non era certo tale, da dimostrare l'insussistenza di altri possibili moventi, in testa a persone diverse dall'imputato in esame: svariati erano infatti i nominativi, desumibili dagli stessi appunti redatti dal dott. Ciaccio Montalto, delle persone per le quali detto Sostituto aveva avviato indagini (talune residenti in quella Toscana, a cui il magistrato, per effetto del suo trasferimento a Firenze, stava per pervenire); quanto all'indagine (intercettazione telefonica) che, secondo il riferimento confidenziale fatto dal Sostituto al Maresciallo dei CC. Guzzi (costui ne aveva parlato in una delle udienze dell'Assise), il dott. Ciaccio Montalto avrebbe avuto "intenzione" di avviare contro Maggaddino Maria, moglie di Farina Ambrogio, e contro alcuni parenti dei due coniugi, onde appurare l'esistenza di cambi irregolari di valuta dagli stessi posti in essere, avrebbe dovuto prima dimostrarsi che detto Farina avesse avuto contezza di tale proponimento del magistrato, stante anche il fatto che, contrariamente all'assunto della impugnata sentenza, soltanto nel

*F. Montolani*

1985 i parenti del Farina erano stati per la prima volta sentiti in ordine alla irregolarità dei cambi: ragione per cui era da escludere che gli stessi ne avessero potuto accennare all'imputato in questione prima dell'assassinio del Sostituto; 8) che essendo certo che, se non fino alle ore 2 - 3 della notte sul 25/1/1983 (sola circostanza ritenuta oggetto della falsa testimonianza di coloro che l'avevano asserita), quanto meno fino alle ore 23,30 - 24,00 del 24 gennaio precedente il Farina si era trovato, con la famiglia, a festeggiare il proprio compleanno nell'abitazione del fratello Salvatore, non avrebbe potuto poi tranquillamente ritenersi che dopo un'ora circa egli avesse potuto partecipare, in altro punto di Valderice, allo omicidio del Sostituto.

Fra l'altro, poichè gli assassini non potevano che ignorare l'ora in cui il dott. Ciaccio Montalto avrebbe finito, dopo avere tanto girovagato con gli amici, con il rincasare, logica volèva che i veri assassini avessero per lungo tempo seguito da vicino, pedinandolo e spiando direttamente i movimenti e gli spostamenti da esso via via effettuati, il predetto magistrato; 9) che Farina Ambrogio sarebbe stato meritevole, comunque, della concessione delle attenuanti generiche.

Vanno ora sintetizzati i motivi di appello adottati nell'interesse di Minore Calogero, che possono essere contenuti nei limiti delle seguenti proposizioni: 1) nullità dell'intero giudizio, sentenza compresa, per avere la Corte di primo grado disposto la prosecuzione del dibattimento "in assenza" di detto imputato, nonostante la sussistenza di un suo assoluto e legitti-

*F. Ortolani*



mo impedimento a comparire: si era infatti trattato di un soggetto affetto da esiti di infarto acuto bilaterale, reni policistici cronici, grave insufficienza renale ed altro, un soggetto che, secondo apposito fonogramma inviato dai CC. di Teramo (ove trovavasi detenuto e ricoverato nel locale ospedale), aveva rifiutato la disposta traduzione per le sue precarie e documentate condizioni di salute; disposta dalla Corte la visita fiscale, non soltanto essa aveva avuto un esito favorevole per l'imputato, ma si era erroneamente e malamente parlato di una rinuncia dell'imputato in questione a comparire, che era stata, è vero, espressa dallo stesso con telegramma apposito, ma che era stata anche espressa in termini e proposizioni tali da evidenziare il concetto che si era trattato di una rinuncia coartata, dettata cioè dalla personale subordinazione dei propri diritti processuali alle preminenti ragioni di salute (avendogli i medici prospettato l'esigenza di assicurare a se stesso la massima distensione psico-emotiva, oltre che l'esigenza di terapie continue e controlli, condizioni tutte rese impossibili dalla coattiva traduzione da Teramo a Caltanissetta); chiedeva l'appellante, pertanto, che venisse dichiarata anche la nullità di tutte le ordinanze aventi attinenza e connessione con la finale dichiarazione della prosecuzione in sua assenza; 2) regressione del processo al primo grado del giudizio, stante che la Corte di Assise - erroneamente e in contraddizione con talune proprie ordinanze che presupponevano la connessione (necessaria) tra il presente giudizio e quello per corruzione iniziato in Caltanissetta contro il Sostituto procuratore della Repubblica di Trapani, dr. Costa,

*F. Ottolani*

ma dalla Corte di Cassazione ad un certo punto per legittima suspicione sottratto ai giudici di Caltanissetta e deferito ai giudici di Messina - aveva misconosciuto la pregiudizialità del giudizio per corruzione sopra ricordato rispetto a quello presente, nonostante che la pregiudizialità stessa fosse stata eccepita in base al combinato disposto degli artt. 18, 45, e seguenti, del codice di rito: se la corruzione del dr. Costa era stata negli atti prospettata come possibile causale (o concausa) dell'omicidio del dr. Ciaccio Montalto, l'invocata pregiudizialità avrebbe dovuto essere conseguentemente ritenuta e portare, quindi, alla sospensione del presente giudizio, secondo il disposto della legge processuale, a nulla rilevando che si fossero in questa sede acquisiti degli atti relativi al processo contro il dr. Costa; in base alle considerazioni predette, veniva proposta impugnazione avverso le ordinanze che la pregiudizialità avevano misconosciuto e travolto; 3) nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore, per l'omesso deposito, da parte di costui, di alcuni atti processuali; la deliberazione del predetto magistrato di stralciare dal presente procedimento alcuni atti processuali (ciò stando anche ad una certificazione inviata alla Corte di Assise, su sua richiesta, dall'ufficio istruzione del Tribunale di Caltanissetta) per poi inserirli in altro processo contro ignoti, aveva infatti determinato la violazione dell'art. 372 c.p.p. e, quindi, la nullità sopra cennata: trattavasi peraltro di atti "di cui ancor oggi ai difensori è stata inibita la cognizione"; detta nullità era, d'altra parte, tale da determinare, anche, la nullità dell'intera fase

*F. Ortolani*

dibattimentale di primo grado; 4) nullità dell'ordinanza con cui la Corte di primo grado aveva ritenuto di non disporre, su istanza della difesa, l'eliminazione di due scritti anonimi (organigramma della mafia e lettera provenuta da Zurigo, contrassegnata dalla firma "Bianconero"), di cui avrebbe dovuto essere invece ordinata l'eliminazione in base al disposto dell'art. 141 c.p.p.; 5) esigenza di rinnovare parzialmente il dibattimento per assumere in esame un teste residente in America, Nik Abate, che trovavasi nella lista dei testi adottati dal Procuratore della Repubblica a sostegno delle accuse, che era stato poi fatto proprio dal difensore di Minore Calogero, ma che la Corte di Assise aveva inopinatamente deciso di non escutere, senza che avesse mai rilevato la superfluità di procedere a tale audizione; 6) esigenza di fare rilevare la irritualità dell'ordinanza del 25/5/1988, con cui l'Assise aveva disposto la lettura anche delle dichiarazioni rese al P.M. di Trapani da Calderone Antonino, che non aveva<sup>a</sup> quel tempo alcuna posizione processuale, per vero assunta, quale testimone, soltanto in epoca successiva: escusso il predetto il 23 e il 24 settembre del 1988, solo allora avrebbe potuto darsi lettura delle dichiarazioni cennate e chiedersi, anzi, al teste se le confermasse o meno; 7) esigenza, contrariamente a quanto operato dalla prima Corte, di consentire la produzione di una perizia grafica diretta a lumeggiare che non era stata la moglie del magistrato poi ucciso, La Torre Isabella - come da costei falsamente dichiarato allorchè era sta assunta al dibattimento come testimone -, a stipulare e sottoscrivere gli atti di acquisto di due autovetture da potere di una azien-

F. Di Stefano

da di cui era contitolare uno dei Minore, dato che a fare quanto sopra era stato personalmente il dott. Ciaccio Montalto: il quale aveva, per ciò stesso, tenuto un atteggiamento tale da neutralizzare la tesi accusatoria, secondo cui sarebbero stati antichi e insanabili fenomeni di antagonismo manifestatisi fra Ciaccio Montalto da una parte e i Minore dall'altra, a spingere i secondi all'uccisione del primo; tesi del tutto infondata, se detto magistrato era arrivato al punto di allacciare personali rapporti di affari con i suo pretesi e irriducibili "nemici"; chiedeva anche l'appellante, in proposito, che venisse da questa Corte acquisita la copia di una denuncia per falsa testimonianza appositamente avanzata contro la predetta La Torre e sfociata in un procedimento pendente presso la Pretura di Caltanissetta; 8) esigenza di sentire Montalto Irene, madre dell'ucciso, la cui audizione, inizialmente disposta dalla prima Corte, era stata poi data per superflua dalla stessa in base all'assunto, erroneo, che la moglie del dott. Ciaccio Montalto avesse, deponendo e chiarendo i fatti, su cui avrebbe dovuto essere escussa la Montalto, reso non necessaria la di lei testimonianza: nessun chiarimento era provenuto, invero, dalla predetta vedova del magistrato.

Esclusa l'esistenza, nel processo, di circostanze seriamente indizianti in ordine alla sua supposta mafiosità (non avevano siffatta valenza quelle messe avanti dalla Corte di primo grado per pervenire alla di lui condanna in base all'art. 416 bis del codice penale), Minore Calogero ha addotto, poi, le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere assolto con la più ampia formula dai reati di omicidio volontario, furto, incendio, nonché dai reati

*F. Ortolan:*

connessi all'omicidio, concernenti le armi.

Ci si limiterà in questa sede, per le ragioni spiegate, ad occuparsi dei soli motivi attinenti all'omicidio e ai reati sulle armi a quello connessi.

Ha lamentato il Minore di essere stato assolto da tali imputazioni con formula semplicemente dubitativa, nonostante l'assoluta inconducenza degli indizi a suo carico prospettati. Premesso, anzi, che soltanto congetture, illazioni e sospetti avevano portato gli inquirenti, in origine, a muovere ai germani Minore l'accusa di essere stati i mandanti dell'omicidio in parola, ha rilevato l'appellante che era stata incomprensibilmente elusa la ricerca di eventuali altri mandanti e di eventuali altre causali: tanto più che si era di fronte al caso di una vittima che in tanti anni di attività professionale aveva colpito diversissimi personaggi dell'ambiente trapanese, una vittima che si era anche impegnata in un'attività politica cittadina e nazionale, e che, dopo la crisi coniugale, aveva condotto una vita privata disordinata; e dunque, i molteplici interessi facenti capo all'ucciso - professionali, politici, sportivi, affaristici, relazionali, ecc. -, il suo essersi alacramente occupato, negli ultimissimi tempi, di illecite attività poste in essere da soggetti diversi dagli odierni imputati e ritenuti notoriamente pericolosi (ne avevano parlato testimoni come il dott. Cerami, il dott. Collura, l'appuntato della P.S. Genova, l'Ispettore Guzzi, il dott. Montalbano, il Colonello Rizzo, ed altri ancora), la sua stessa vita privata, erano tutti elementi tali da fare ipotizzare la probabile esistenza di altri mandanti e di altre persone interessate ad uccidere il menzionato magistrato.

*F. Ontolani*

Peraltro, non solo non vi era stata una soddisfacente motivazione circa l'esistenza di un reale collegamento fra i Minore e i pretesi esecutori del delitto, ma si era perfino arrivati a dire, nella sentenza, che i predetti esecutori svevano "interessi propri" all'eliminazione del dott. Ciaccio Montalto.

La verità era, secondo le conclusioni di Minore Calogero, che a suo carico non era stato indicato e non sussisteva, alla luce delle risultanze processuali, alcun movente plausibile e credibile, per cui avrebbe dovuto essere assolto con formula ampia anche con riferimento alle cennate imputazioni. Va a questo punto detto che, dopo l'espletamento della perizia balistica disposto da questa Corte, si è davanti alla stessa proceduto alla conseguenziale, ulteriore fase dibattimentale, nel corso della quale sono state avanzate dalle parti talune istanze istruttorie (ovviamente collegate a quella fondamentale di rinnovazione parziale del dibattimento, in base al disposto dell'art.520 c.p.p. del 1930).

Il Procuratore Generale ha chiesto: 1) l'audizione di Tommaso Buscetta (che la Corte di primo grado aveva sentito bisogno di interrogare, in America, su fatti a lui risultanti quale noto conoscitore degli ambienti mafiosi di varie zone della Sicilia, ma che si era detto, all'epoca, non disposto a collaborare con l'Autorità giudiziaria italiana); 2) l'audizione di Pellegriti Giuseppe, a conferma o meno di interrogatori (dei quali allegava copia, chiedendone l'acquisizione) resi a taluni magistrati del Nord appartenenti all'ufficio del Pubblico Ministero, nonché <sup>12</sup>magistrati di Paler-

Portolani

mo, Catania e Caltanissetta; interrogatori in occasione di quali aveva fornito elementi e dati concernenti l'uccisione del Sostituto Ciaccio Montalto; 3) l'acquisizione di lettere di corrispondenza (che chiedeva di produrre) fra l'ufficio di esso P.M. e i Carabinieri di Adrano, nonché fra lo stesso ufficio e il Direttore della Casa circondariale di Trani: lettere dirette a dare riscontro a talune circostanze, accusatorie per taluno degli odierni imputati, emerse nella fase istruttoria espletata per l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, od emerse per effetto di altre attività giudiziarie (i cennati interrogatori resi dal Pellegriti); in particolare la corrispondenza era diretta a lumeggiare se negli anni 1979 o 1980 il Pellegriti si fosse trovato in stato di "latitanza, e se negli anni 1986 e 1987 Evola Natale e il predetto Pellegriti si fossero trovati ristretti nella stessa sezione della Casa circondariale di Trani o, comunque, nella possibilità di incontrarsi e scambiarsi confidenze in occasione del "passeggio"; 4) l'audizione di Marino Mannoia Francesco, che aveva in sede giudiziaria illustrato l'organigramma di talune "famiglia" mafiose siciliane e parlato, in particolare, di uno dei fratelli Minore come appartenente a quella di Trapani; 5) la comparizione sia dei periti che avevano con apposito elaborato (non dichiarato nullo da questa Corte) disquisito, subito dopo l'omicidio Ciaccio Montalto, sul numero e sul tipo delle armi verosimilmente usate dagli uccisori e sia dei periti nominati dal giudice istruttore di Caltanissetta per incarico di questa Corte (dettisi non in grado - per la vetustà attuale del revolver già sequestrato, assieme ad altre armi, all'imputato Evola Natale - di affermare od escludere che si trattasse proprio

*F. Di Tolani*

del revolver usato per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto): e tutto questo al fine di dedurre, dall'audizione e, se necessario, dal "confronto" dei menzionati periti, elementi utili all'accertamento degli autori dell'omicidio, uno dei quali in sede di accusa identificato per il cennato Evola;

6) l'acquisizione della sentenza "emessa dalla Corte di Cassazione in ordine al max-processo di Palermo (Abate Giovanni ed altri), nella quale, secondo le informazioni di stampa, sarebbero stati affermati dei principi in materia di credibilità dei pentiti, tra i quali Buscetta, <sup>M</sup>Marino Mannoia e Calderone, e circa la responsabilità dei "capi famiglia" per i delitti eccellenti avvenuti nel loro territorio".

I difensori dei Minore, a loro volta, hanno chiesto: 1) l'autorizzazione a produrre copia di una sentenza emessa il 21.11.1990 dal Tribunale di Messina e già passata in giudicato, con la quale Minore Calogero era stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., a lui contestata con riferimento allo stesso periodo contemplato dall'odierna e identica imputazione; 2) l'audizione quale testimone del Maresciallo dei CC. Santomauro Bartolomeo, autore di un precedente rapporto con il quale era stato riferito all'Autorità giudiziaria come fosse da ritenere, ormai, alla luce delle risultanze emerse da apposite indagini, che l'imputato Minore Antonio Salvatore fosse stato ucciso nel novembre 1982, e cioè in epoca antecedente a quella dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto; 3) l'audizione di Minore Antonio, figlio dell'imputato Antonio Salvatore, sempre sulla circostanza relativa alla scomparsa e all'eventuale uccisione del predetto genitore

*F. Di Stefano*



in periodo anteriore alla data del mortale agguato in danno del Sostituto.

Altre istanze istruttorie sono state avanzate dal difensore di Farina Ambrogio e Magaddino Maria, sulle quali non occorre soffermarsi perchè concernenti imputazioni estranee, per la ragione spiegata, alla competenza del primo giudice.

Delle sopra elencate richieste questa Corte ha accolto quelle relative all'audizione del Pellegriti, del Mar. Santomauro e di Minore Antonio, audizione poi concretamente posta in essere; sono stati comunque acquisiti gli atti cui il Procuratore Generale ha fatto, con le cennate richieste istruttorie, riferimento (interrogatori e lettere oggetto della ricordata corrispondenza), ed è stata pure acquisita la sentenza del Tribunale di Messina indicata nell'interesse di Minore Calogero.

Per completezza deve accennarsi al fatto che il Procuratore Generale ha ad un certo momento chiesto di produrre degli atti, dai quali sarebbe stato possibile desumere che, secondo la P.S., anche in epoca successiva all'omicidio Montalto l'imputato Minore Antonio Salvatore si sarebbe reso autore di fatti criminosi, cosa che si poneva in contrasto con l'esito delle indagini cui aveva accennato il teste Santomauro.

Anche tali atti sono stati, in punto di fatto, acquisiti.

Diritto. Va anzitutto esaminata la questione relativa alla nullità del giudizio di primo grado, per avere la Corte di Assise disposto la prosecuzione del dibattimento in assenza dell'imputato Minore Calogero. Ritiene questa Corte che tale prosecuzione è stata del tutto legittimamente disposta.

Fortolani

Ed invero nel caso di assoluto impedimento dell'imputato detenuto, la espressa dichiarata volontà dello stesso di non partecipare al dibattimento esclude la necessità della sospensione o del rinvio d'ufficio del dibattimento (art.497, comma secondo, cod. proc. pen. del 1930).

E' quanto è avvenuto nella specie, in cui l'imputato, con il telegramma cennato anche dall'appellante e pervenuto all'Assise, ha per propria iniziativa chiesto, almeno in un primo momento, che il dibattimento avvenisse in sua assenza.

La difesa ha sostenuto che si è trattato di una dichiarazione di volontà condizionatata, come pure era espressamente detto nel telegramma, dal timore del Minore di essere coattivamente tradotto, per disposizione dell'Assise, da Teramo a Caltanissetta, e quindi di una volontà viziata e non libera. Ma è un rilievo in definitiva non pertinente, avendo l'Assise in un secondo tempo disposto, dopo che le era pervenuto il telegramma prospettante il ricordato timore personale del detenuto, che il Minore venisse informato che, stante l'esito a lui favorevole della visita fiscale nel frattempo posta in essere per iniziativa dell'Assise medesima, vi era "la impossibilità di una sua traduzione coattiva"; ragione per cui gli veniva chiesto di dichiarare "se intendesse o meno consentire incondizionatamente..... che il dibattimento si svolgesse in sua assenza".

Ora, come è stato sottolineato anche dal primo giudice, avendo i CC. di Teramo comunicato che il Minore, reso edotto del contenuto dell'ordinanza emessa per ultimo dall'Assise, aveva dichiarato di "aver già rinunciato

*F. Ortolani*

motivamente alla sua presenza in dibattimento", ne consegue che chiaramente detto imputato si è ora avvalso della facoltà di non comparire e di prestare il suo consenso alla prosecuzione del dibattimento nonostante l'esistenza di un suo legittimo impedimento, che, una volta ritenuto tale anche dall'Assise (dettata per ciò stesso impossibilitata a disporre quel trasferimento coattivo in partenza temuto dal detenuto), non può più essere reputato come elemento condizionante la determinazione dell'imputato.

La volontà dell'imputato di non comparire, inizialmente viziata, si è successivamente posta come una sua manifestazione di volontà persistente e libera, avendo l'imputato ribadito la sua rinuncia dopo avere avuto comunicato che gli si intendeva dare, a sua scelta, l'alternativa: far rinviare il dibattimento per l'esistenza del ben noto "legittimo impedimento" o consentirne la prosecuzione in sua assenza. Si deve quindi a lui la scelta, anche se, nel ribadire la rinuncia in precedenza (per timore) formulata, si è richiamato alle motivazioni della stessa (legittimo impedimento).

Seconda questione da affrontare è quella relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore (ed asseritamente dell'intero giudizio di primo grado), per non avere lo stesso depositato, a norma dell'art. 372 c.p.p. 1930, atti processuali "utilizzati nel corso dell'istruzione formale".

In pratica, secondo quanto si deduce dalla certificazione che l'ufficio istruzione del Tribunale ha fatto pervenire alla Corte di Assise e che è stato dalla stessa acquisito, il giudice istruttore ha, ad un certo punto,

*Portolani*

con suo provvedimento disposto che taluni atti raccolti nell'iter istruttorio venissero inseriti in altro processo contro ignoti.

Ora, a parte il fatto che nell'anzidetto operato del giudice istruttore non può ravvisarsi alcuna nullità (che come è noto deve essere di volta in volta disposta nelle singole norme), e a parte il fatto che se nullità vi fosse stata avrebbe dovuto essere dedotta con "dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore" nel termine di cui all'art. 377 c.p.p. 1930, competeva proprio al giudice anzidetto provvedere, oltre che alla raccolta, al controllo e alla prima valutazione delle prove acquisite; di modo che legittimamente egli, una ~~volta~~ volta discrezionalmente ritenuto (è questa la discrezionalità cui l'Assise si è, in ciò vanamente censurata dall'appellante, riferita) che taluni degli elementi raccolti non fossero, per usare le parole dell'art. 299 dello stesso codice, "necessari per l'accertamento della verità" in ordine alle imputazioni su cui si era indagato, e utili invece per altro processo pendente nel suo ufficio contro ignoti, ha provveduto a farli inserire in quest'ultimo.

Dopo avere così deciso (in ossequio ai "poteri" istruttori conferitigli dal sistema processuale all'epoca vigente, cui non corrispondevano e non corrispondono diritti delle parti, nella specie da alcuna norma legittimati a provocare sanzioni di nullità o ad avvalersi di specifici diritti di impugnativa contro il provvedimento in questione), sta di fatto che l'istruttore ha curato quel deposito degli atti "del processo" prescrittogli dallo art. 372 menzionato, non incorrendo, quindi, nella pretesa violazione dello stesso. In altri termini ~~complet~~ <sup>complet</sup>eva all'istruttore il potere di controlla-

Fortolani

re e valutare gli atti acquisiti anche sotto il profilo della loro eventuale superfluità.

Ci si deve ora occupare del motivo d'appello con cui Minore Calogero ha censurato il primo giudice per non avere, stante l'asserita pregiudizialità del processo per corruzione pendente contro il dr. Costa rispetto a quello in esame, rinviato quest'ultimo in attesa della definizione del primo; ciò in quanto, secondo l'appellante, la corruzione del dr. Costa era stata negli atti prospettata come possibile causale (o concausa) dell'omicidio in danno del dr. Ciaccio Montalto.

Anche tale motivo, sfociato nella richiesta di regressione di questo processo al primo grado del giudizio, non può essere accolto perchè infondato. Il fatto stesso che il processo per corruzione autonomo rispetto all'omicidio avrebbe potuto, al più, lumeggiare elementi influenti sull'accertamento della causale dell'omicidio - (accertamento non precluso all'Assise che di detto omicidio si occupava e che, come ammesso dall'appellante, disponeva nel contempo degli atti del processo Costa necessari per valutare se, fra le possibili causali del delitto, avrebbe potuto inserirsi quella avente radici nella corruzione in parola) - denota come non ci si fosse trovati di fronte a un caso di pregiudizialità assoluta e obbligatoria, in virtù della quale il processo in esame avrebbe dovuto essere rinviato in attesa della definizione del processo Costa, bensì, a tutto concedere, di pregiudizialità facoltativa.

Ed è noto che per fare applicazione dell'art. 18 del codice di rito oc-

*F. Ortolani*

corre un rapporto di "dipendenza", non bastando una qualsiasi semplice connessione.

L'appellante Minore Calogero ha lamentato altresì - e se ne parla a questo punto per ragioni d'indole pratica - il fatto che il primo giudice non avesse disposto l'eliminazione dal processo dell'organigramma della mafia specificato nel motivo addotto e dell'altro scritto, come il primo "anonimo", contrassegnato dalla firma di fantasia "Sergio Bianconero": ciò in base all'art. 141 del codice di diritto del 1930.

Ora, non solo alcuna nullità è comminata per l'inosservanza delle norme relative all'eliminazione degli scritti anonimi dai processi, ma è da tenere presente che il ricordato articolo pone un'eccezione per gli anonimi "che costituiscano corpo del reato"; espressione, come è stato in passato ritenuto dalla Cassazione, che non va intesa nel significato stretto attribuito dall'art. 240 c.p., bensì in quello più ampio di tutto ciò che abbia riferimento al reato. Non va quindi trascurato che l'organigramma - storicamente rinvenuto e sequestrato in Palermo nella abitazione di tale Galante, rimasto ucciso per probabile azione della mafia - conteneva il nome di uno degli odierni imputati di associazione ex art. 416 bis c.p. e di omicidio (Minore) e aveva, quindi, specifico riferimento ai reati oggetto del presente giudizio; quanto all'altro scritto, anch'esso aveva ed ha riferimento al reato di omicidio contestato, fra gli altri, a Farina Ambrogio, se è vero che a costui, ad un certo momento, partito per l'America da Zurigo, ne è stata dagli investigatori attribuita la paternità, a scopo, è stato

*F. Di Stefano*

detto, di depistaggio.

Non sono state dalle parti dedotte altre ragioni di nullità tali da influire sull'intero giudizio di primo grado e sulle sorti processuali dello stesso, per cui può passarsi all'esame di altre questioni.

E' anzitutto da rilevare che dopo avere proposto appello, rispetto a tutti gli imputati, anche nei confronti di Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita e Magaddino Rosetta, il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta non ha per essi successivamente presentato e dedotto i motivi che intendeva porre a base della sua impugnazione: ciò ha determinato, con riferimento ai sopra elencati prevenuti, l'inammissibilità dell'appello prevista dalla legge, che va in questa sede dichiarata.

Lo stesso discorso va fatto per l'appello formulato dal Procuratore Generale della Repubblica nei confronti di Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore, senza che vi sia stata da parte dello stesso la presentazione dei relativi motivi.

Stante l'avvenuta morte dell'imputato Evola Natale, deve nei suoi confronti, come preannunciato, dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale, per essersi i reati a lui contestati estinti in base all'art. 150 c.p.

Va invece fatta applicazione del disposto dell'art. 89 del codice di rito del 1930 per quanto concerne l'imputato Minore Antonio Salvatore. In conformità al fondamentale principio che perchè possa essere perseguito lo imputato deve essere una persona vivente, il citato articolo dispone che,

*Fortolani*

sorgendo dubbio sull'esistenza in vita del predetto soggetto, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, ordina la sospensione dello stesso.

Nella specie è stata prospettata dal difensore del Minore la possibilità che da tempo, addirittura da data anteriore all'omicidio Ciaccio Montalto, l'imputato fosse stato da altri soppresso; ipotesi fatta già, come segnalato dal medesimo difensore, in un rapporto precedentemente redatto anche dal Maresciallo dei CC. Santomauro e ribadita da quest'ultimo in una deposizione testimoniale resa nel procedimento a carico di Minore Calogero + 11, svoltosi davanti al Tribunale di Trapani il 30.3.1992.

Ora, l'indagine in proposito compiuta da questa Corte per mezzo del predetto Maresciallo e del figlio dello stesso imputato, porta a ritenere sussistente quanto meno il dubbio circa l'esistenza in vita del menzionato Minore. Il teste Santomauro, sentito nel presente giudizio in data 27/10/1992, ha infatti confermato le conclusioni cui essi CC. erano da tempo pervenuti, e cioè che Minore Antonio Salvatore, fra il 22 e il 24 novembre del 1982, fosse rimasto vittima di un veneficio consumato in suo danno dai componenti di una cosca mafiosa alla quale sarebbe stato egli stesso vicino, e ciò nel corso di una cena alla quale, assieme ad altri tre mafiosi del trapanese, era stato invitato a partecipare, nella zona di Palermo; invito e cena che avevano assunto l'aspetto di una "trappola" che aveva in definitiva sortito effetto e portato all'uccisione del Minore e di altri.

Il figlio di quest'ultimo ha da parte sua accennato, nell'udienza del 22/10/1992, di avere per l'ultima volta visto il padre, pur se latitante ,

*Patolani*



nel periodo della vendemmia del 1982 e di non avere avuto più notizie, da allora, da parte dello stesso genitore nè di altri. Ha affermato anche di avere in un certo giorno, fra la fine del novembre e il 10 dicembre del 1982, trovato nella buca delle lettere della sua abitazione una lettera anonima "con la quale mi si comunicava che mio padre non c'era più e mi si consigliava di ~~non~~ cercare il cadavere; mi si comunicava, altresì, che mio padre era stato eliminato insieme ad altri".

A quanto detto va aggiunto che la notizia della morte del Minore è stata anche data nel corso di una trasmissione radiofonica denominata "Gazzettino di Sicilia", anche se non è stato possibile ai CC. (deposiz. Santomauro) individuarne la prima fonte.

Il Procuratore Generale ha fatto presente, nondimeno, che da un rapporto redatto dalla P.S. di Trapani nel 1990, emergeva che, secondo la stessa P.S., il Minore era a quell'epoca in vita (essendo stato segnalato come autore di reati). E lo stesso teste Santomauro ha detto di sapere che la Questura di Trapani era "tuttora convinta dell'esistenza in vita del Minore".

Senonchè, è da dire, questa Corte è tenuta a fare applicazione dell'art. 18 c.p.p. anche nel caso di dubbio, e cioè nel caso in cui l'indagine compiuta, o comunque da compiere, lasci luogo ad un margine di perplessità.

Sotto tale profilo, è da ritenere che qualsiasi ulteriore approfondimento circa la morte effettiva del Minore, di cui non risultano tracce concrete di esistenza in vita, ma di cui, d'altra parte, non è nemmeno mai stato rinvenuto il cadavere, sarebbe in sè vano e defatigatorio. Essendo già d'o-

*fin*  
Portolani

ra certo, stando al contenuto del rapporto dei CC. e di quello della P.S. (che non ha mai posto in essere indagini specifiche dirette ad accertare se il Minore fosse o meno in vita, ma lo ha genericamente e induttivamente segnalato e denunciato come autore dei reati con detto rapporto attribuitigli), che non sono sussistiti nè sussistono elementi oggettivi dai quali dedurre la prova circa l'esistenza in vita del Minore- si badi che quella della P.S., come quella degli stessi CC., altro non sarebbero e non sono se non congetture ed opinioni circa la morte o meno di detto imputato -, altro non resta che dichiarare, per il prevenuto Minore Antonio Salvatore, la sospensione del procedimento di cui all'art. 89 già ricordato.

Si dispone pure che si provveda, dagli organi di cancelleria, ad estrarre copia degli atti concernenti il Minore anzidetto, per dar vita nei suoi confronti ad un separato procedimento.

Sgombrato il campo dalle questioni fin qui trattate, il discorso va incentrato ora su di una fondamentale problematica: se il primo giudice fosse competente o meno a giudicare ed occuparsi, oltre che dei reati che avevano come parte offesa il dott. Ciaccio Montalto, e del processo corrispondente, anche di procedimenti eventualmente connessi con i reati suddetti.

La Corte di Assise non si è posta l'interrogativo o vi ha dato, comunque, una risposta implicita positiva.

Questa Corte ritiene invece che al suddetto quesito va data una risposta negativa.

Premesso che, in linea di massima e salve determinate particolari situa-

*F. Ortolani*

zioni processuali non ricorrenti nella specie, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice di rito vanno applicate le norme prima vigenti (art. 245 delle norme di coordinamento, di cui al decreto legislativo 28/7/1989 n.271) - principio che è valido nel nostro caso -, occorre por mente al fatto che dopo aver previsto, nell'art. 41 bis del vecchio codice di procedura penale, una determinazione originaria ed automatica di competenza per i processi concernenti magistrati (imputati o parti offese), il legislatore ha formulato un'ulteriore previsione, che, racchiusa nell'art. 48 ter dello stesso codice, è diretta a disciplinare gli effetti della connessione rispetto alla competenza stabilita per i procedimenti riguardanti magistrati. E ha disposto: nel primo comma, che "la connessione di altri procedimenti con quelli riguardanti magistrati ..... non modifica la competenza relativamente ai primi, salvo che si tratti di procedimenti relativi a reati commessi con una stessa azione od omissioni"; nel secondo comma, che "quando il reato attribuito al magistrato o di cui il magistrato è parte offesa è stato compiuto da più persone in concorso o in cooperazione tra loro, la competenza è determinata nei confronti di tutti gli imputati, anche in caso di pluralità di procedimenti, ai sensi dell'art. 41 bis".

Dal testo dell'art. 48 ter - la cui rubrica è stata significativamente intitolata "Casi di esclusione degli effetti della connessione- risulta dunque chiaro che la "vis attractiva" del processo riguardant~~e~~ magistrati, nei confronti di altri procedimenti, è stata limitata alle ipotesi di pro-

*F. Ortolan*

cessi relativi a reati "commessi con una stessa azione od omissione ovvero commessi contestualmente con più azioni od omissioni", alle quali va anche aggiunta l'ipotesi del concorso nel reato contestato al magistrato o di cui egli sia parte offesa.

Discende da tutto questo che la eventuale connessione oggettiva, teleologica o probatoria non vale a sottrarre al giudice naturale la competenza che gli spetta; e discende altresì che per ogni vicenda giudiziaria che non ~~avvii~~<sup>avvii</sup> per oggetto, che non concerna cioè, con la qualificazione di parte processuale, la persona di un magistrato, il procedimento ~~che~~ che la riguarda deve seguire le normali regole di determinazione della competenza.

La verità è che l'art. 48 - ter ha voluto ridurre gli effetti della connessione e si è inserito in una linea di tendenza manifestatasi negli ultimi anni e diretta all'abbreviazione dei tempi necessari per lo svolgimento del processo penale: ci si riferisce all'art. 29 L. 13/9/1982 n.646 (anti-mafia), agli artt.17, 26 e 31 l. 22/5/1975 n.152 (ordine pubblico), alla legge 30/4/1976 n.159 (valutaria) e all'art. 35 l. 18/4/1975 n.110 (armi), leggi tutte che hanno escluso gli effetti della connessione, o ne hanno previsto l'operatività se indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità dell'imputato, o ne hanno "di regola" escluso la rilevanza.

E la verità è che è stato abbandonato il criterio mitico del simultaneous Processus e accettato, piuttosto, il rischio di una eventuale contraddittorietà di giudicati, pur di pervenire ad un accertamento giudiziale di determinati reati più semplificato e celere.

*F. Ortolani*

"Ratio" della legge, nel caso in cui il magistrato abbia assunto la veste di imputato, è stata quella di definire al più presto il processo onde risolvere in tempi brevi ogni dubbio sul suo "status" e ridare rapida credibilità all'ufficio di sua appartenenza; ove invece il magistrato abbia assunto la veste di persona offesa o un ruolo comunque diverso da quello dell'imputato, si è voluto dal legislatore pur sempre assicurare la rapida definizione del giudizio, senza la quale difficilmente il magistrato avrebbe potuto svolgere, nel migliore e più sereno dei modi, la sua funzione.

Quanto è stato fin qui affermato trova, peraltro, riscontro in precedenti giurisprudenziali della Cassazione, che si citano: "..... dopo le recenti riforme procedurali, la riunione dei procedimenti per connessione opera solo in casi strettamente limitati, privilegiandosi, per ragioni di celerità, economia e certezza, il principio costituzionale di conservazione del processo presso il suo giudice naturale e precostituito. Ne deriva che una ..... mera connessione soggettiva, teleologica e probatoria non è sufficiente a sottrarre al giudice naturale la competenza territoriale" (Cass. 8/11/1983, in Giur. Ital. 1984, II, 146); "L'art. 48-ter c.p.p. ammette lo spostamento di competenza per i reati connessi con quelli contro magistrati, per i quali la competenza sia stata stabilita ai sensi dell'art. 41-bis dello stesso codice, soltanto quando i reati - tra loro diversi - siano stati realizzati con la stessa azione od omissione (concorso formale omogeneo ex art.81 comma 1° c.p.), ovvero con più azioni od omissioni contestualmente (concorso materiale), o quando il reato attribuito al magistra-

*Fortolani*

to sia stato commesso da più persone in regime di concorso (art.48-ter comma 2°) e non quando le condotte commissive od omissive siano, sotto il profilo naturalistico e normativo, diverse e siano state realizzate in tempi diversi" (Cass 19/1/1987, in Cass. Pen. 1988, pag. 467, mass.415).

Deve conclusivamente dirsi, nel caso in esame, che non ricorreva alcuna delle condizioni previste dall'art.48-ter c.p.p., per potere operare la concentrazione a Caltanissetta di tutti i processi in punto di fatto sottoposti al suo giudizio.

Alla stregua di detta norma, ben ha potuto e dovuto la Corte di Assise in questione occuparsi dei procedimenti relativi ai fatti di cui alle lettere C (detenz. ill. pistola mitragliatrice), D (porto illegittimo della stessa arma), E (detenz. ill. di due rivoltelle cal. 38 Special), F (porto ill. delle stesse rivoltelle), H (omicidio) ed I (esplosioni pericolose); i reati sub C-D-E-F-I sono stati infatti attribuiti, nella contestazione, anche e soprattutto con riferimento specifico alla data del 25/1/1983 in cui il dott. Ciaccio Montalto è stato assassinato e sono da considerare, quindi, contestuali al delitto principale di omicidio consumato in detto giorno. Le identiche condizioni di tempo e di luogo, in cui tutti i predetti delitti, omicidio compreso, sono stati consumati, le legano fra loro, cioè, con quel rapporto inscindibile di connessione processuale che l'art. 48-ter ha previsto.

Non poteva e non doveva la medesima Corte di Assise occuparsi invece, sempre per i limiti di connessione posti dallo stesso art.48-ter, di tutti

*F. Ortolani*

gli altri fatti penalmente illeciti che sono stati contestati, essendosi per essi trattato di condotte (plurime) commesse in tempo e località diverse rispetto al luogo e ~~all~~orario dell'omicidio.

Di questi ultimi fatti (furto autovettura, ricettazione rivoltelle, incendio, associazione armata di tipo mafioso, violazione dell'art.71, 1° e 2° comma, della legge n.685 del 1975, associazione a delinquere con finalità di spaccio di sostanze stupefacenti), rispetto ai quali la persona del dott. Ciaccio Montalto è stata ed è rimasta del tutto estranea, avrebbero potuto e dovuto prendere cognizione i giudici del Tribunale di Trapani, i soli ad essere stati nel merito competenti fra l'altro in base alla fondamentale e costituzionale regola della cognizione, in via di principio, spettante al giudice naturale e precostituito per legge (art.25 della Costituzione).

E non si è trattato, si badi, quanto a quella della Corte di Assise sopra cennata, di mera incompetenza per territorio, rilevabile in appello solo se vi è stata l'eccezione della parte interessata, senza la quale si verifica la c.d. "perpetuatio iurisdictionis".

Essendovi stata l'intrusione della stessa Corte (avente una determinata composizione, diversa da quella del Tribunale) in un campo riservato alla sfera di competenza di un giudice da essa diverso (il Tribunale, nella specie di Trapani), come si deduce dal disposto dell'art. 30 c.p.p. 1930, applicabile nella specie, si è trattato piuttosto di vera e propria incompetenza per materia, la quale, una ~~volta~~ volta rilevata, deve essere "dichiarata

*F. Ortolani*

di ufficio in ogni stato e grado del giudizio" (art.33 c.p.p. 1930, anch'esso applicabile nel caso in esame): trattasi di incompetenza, cioè, di carattere assoluto, corrispondente, secondo la ratio <sup>le</sup> legis, ad esigenze di capacità del giudice normativamente prefissate e di idonea organizzazione del suo ufficio e di esso soltanto.

Non si versa peraltro in alcuna delle ipotesi di conflitto, nè rispetto al provvedimento con cui a suo tempo l'organo istruttorio del Tribunale penale di Trapani ha provveduto a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria di Caltanissetta, ritenuta competente, nè rispetto alla Cortè di primo grado, che non ha sollevato conflitto. Si è qui in un caso in cui non si ha, nè la identità, nè la contemporaneità di atteggiamenti processuali fra due giudici richieste dall'art. 51 n.2 c.p.p. 1930, bensì soltanto un contrasto, per gradi successivi, circa la competenza, tra giudice di primo grado (l'Assise di Caltanissetta) e giudice di impugnazione. E poichè il secondo comma dell'art. 51 dispone che "Le norme sui conflitti si applicano anche quanto il giudice di appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi ..... la propria incompetenza", ipotesi ben diversa dalla nostra, è chiaro che nel caso in esame non vi sono nemmeno gli estremi di legge del così detto "conflitto improprio", soggetto in quanto tale alle norme sui conflitti.

Ora, per il disposto dell'art.36, comma secondo, c.p.p. 1930, "... il giudice di appello, quando riconosce la incompetenza per materia del primo giudice per qualsiasi causa, pronuncia sentenza con la quale annulla quel-

*F. Ortolani*



la di primo grado e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero". E' ciò che questa Corte d'Appello dispone nella specie, anche perchè il ricordato art.33 c.p.p. impone al giudice di dichiarare l'incompetenza per materia in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente da quanto stabilisce, in tema di nullità, l'art. 34, comma secondo, dello stesso codice.

Per altra via però, a ben pensarci, può e deve pervenirsi alla stessa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, nella parte concernente i reati sub A- G- L- M- O e P. Poichè giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione, primo comma) in ordine ai predetti reati era, per il disposto e il meccanismo dell'art. 48-ter e per i limiti alla connessione da esso posti, che si sono in precedenza illustrati, il Tribunale (Trapani) anzichè la Corte di Assise (Caltanissetta), non è nella specie sussistita la c.d. capacità specifica del giudice del precedente grado, (avente come detto una composizione ben diversa da quella propria del Tribunale); capacità che attiene alla costituzione del giudice nel singolo processo e presuppone la composizione del collegio con il numero dei membri stabilito dalla legge, la osservanza dei modi prescritti dalla stessa e l'assenza di condizioni specifiche di incompatibilità.

La inosservanza del combinato disposto degli artt.25 della Costituzione e 48-ter del codice di rito del 1930, rientra nel paradigma dell'art.185 n.1 c.p.p. 1930 e, quindi, importa una nullità di carattere assoluto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

*F. Detlani*

Può innestarsi a questo punto, per la ragione che si chiarirà, l'esame dell'eccezione formulata nell'interesse di Minore Calogero in merito alla lettura, a suo dire irritualmente disposta dall'Assise nel primo grado del giudizio, delle dichiarazioni che in precedenza Calderone Antonino aveva fatto al P.M. di Trapani; secondo l'appellante, soltanto dopo che costui avesse assunto, nel procedimento in esame, la veste di testimone, avrebbe potuto darsi corso alla lettura, disposta invece ancor prima di siffatto accadimento, e, quindi, irrituale e nulla.

In proposito può e deve anzitutto osservarsi che poichè Calderone non ha certamente deposto, con le predette dichiarazioni, su fatti e circostanze concernenti imputazioni per le quali si è in questa sede riconosciuta la competenza (omicidio del dott. Ciaccio Montalto e reati di armi connesse), la questione prospettata dal difensore del Minore si fa praticamente irrilevante. Può però aggiungersi e precisarsi che, in base all'ultimo comma dell'art. 466 c.p.p. 1930 ("è permessa la lettura di ogni atto o documento non espressamente vietata"), ben avrebbe potuto farsi luogo alla predetta lettura di dichiarazioni rese dal Calderone in un procedimento diverso, dichiarazioni rese appunto con la lettura fungibili, a fini probatori, con quanto narrato da un teste al dibattimento.

E può aggiungersi, il che anzi ha un valore preponderante e preliminare, che in ogni caso la lettura di atti o documenti in ipotesi di divieto produce soltanto una nullità relativa, sanabile con l'acquiescenza della parte; che, nella specie, vi è stata, per non avere, esso interessato, fatto

*F. Ortolani*

rilevare la nullità stessa secondo la formalità prevista dall'art. 471 c.p.p. 1930.

Può così passarsi all'esame del merito di tutte quelle imputazioni delle quali bene ha fatto la prima Corte ad occuparsi, avendone la competenza.

Va subito detto che non essendo stata raggiunta la prova, per l'omicidio e i reati connessi, della responsabilità di Farina Ambrogio, Farina Salvatore (contro il quale ha appellato il P.M.) e Minore Calogero, si impone la loro assoluzione (per il secondo è anzi da dire, più rettamente, che trattasi della conferma della pronuncia assolutoria già emessa nei suoi confronti).

Prima di parlare della posizione di Farina Ambrogio si dovrà necessariamente accennare a quella del Di Maria, amico dello stesso, che è stato presentato dai verbalizzanti come uno degli esecutori materiali del delitto di cui ci si occupa. Tale ruolo certamente mal si attaglia al Di Maria se è vero che, come il tagliando del biglietto rinvenuto negli archivi dell'Alitalia consente di ritenere, il 21.1.1983 lo stesso ha utilizzato il volo Palermo-Roma e, dopo, quello Roma-Monaco, da dove è partito per New York il 25 gennaio successivo, nelle prime ore del quale giorno l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto si è verificato.

Le anzidette risultanze, basate su elementi obiettivi che non possono essere scalfiti dall'atmosfera di arbitrario e astratto scetticismo che ha permeato la sentenza del primo giudice, hanno trovato e trovano un controllo e un riscontro nella dichiarazione doganale che il Di Maria ha com-

*F. Intolani*

pilato e sottoscritto all'arrivo a New York nel pomeriggio del 25/1/1983. L'impugnata sentenza, pur dando atto di quanto si è detto, lo ha svalutato con argomenti inconsistenti, arrivando a parlare dell'astratta ma, nella specie, non comprovata possibilità che il Di Maria avesse voluto, con la cennata dichiarazione doganale, preconstituirsì un alibi nonostante avesse fatto viaggiare un altro al suo posto: tesi non sorretta da alcunchè e in contrasto con i dati di fatto ~~ovvero~~, che non possono essere neutralizzati con considerazioni che, in mancanza di specifici supporti, assumerebbero, ad un certo punto, l'aspetto della vera e propria prevenzione.

Il Di Maria non può essere fatto figurare come sicuro assassino del dott. Ciccio Montalto sol perchè è venuto in Sicilia dall'America nel dicembre 1982, non molto tempo prima che si verificasse l'omicidio, perchè si nutre il dubbio e il sospetto che abbia fatto ritorno all'estero dopo tale delitto, in contrasto con la documentazione acquisita, e perchè si è constatato, in lui, il possesso di circa 70 milioni, peraltro risalente, in origine, ad epoca anteriore al misfatto.

Tanto più che si ha ragione di ricollegare la sua partenza alle perquisizioni da lui subite il 19 gennaio del 1983, che lo hanno reso edotto di essere nel mirino dei tutori della legge, per fatti che non potevano avere alcun legame con il dott. Ciccio Montalto.

Prima di valutare la posizione di Farina Ambrogio, occorre soffermarsi sull'episodio del furto dell'autovettura di Tramuta Simone, avvenuto in Campobello di Mazara il 27/8/1982 e attribuito materialmente al figlio del Farina, Salvatore. Ci si deve occupare qui di tale fatto, ovviamente senza

Fortolani

che si voglia e si possa intaccare la libertà di giudizio del giudice competente che dovrà in separata sede esaminarlo, per i riflessi che avrebbe avuto sull'omicidio incriminato, stante che l'auto rubata al Tramuta è stata rinvenuta, il giorno del mortale agguato, in contrada "Pizzolungo" di Trapani, non lontana dal luogo dell'assassinio.

Ora, mentre il passaporto di Farina Salvatore dà contezza della circostanza che il predetto è partito dalla Sicilia per l'America il 27 luglio 1982, il filmato prodotto a riprova dell'estraneità al furto del medesimo Farina consente di ritenere che il 31 agosto ~~del medesimo~~ anno 1982 lo stesso era negli Stati Uniti, presente alla festa del proprio fidanzamento con Liga Rosaria. Ed è da presumere, in mancanza di indizi contrari gravi, precisi e concordanti, che nel periodo fra il 27 luglio e il 31 agosto 1982 esso Farina Salvatore sia rimasto in America, anche perchè il menzionato passaporto non ha registrato e non registra altri viaggi come avvenuti nel lasso di tempo in questione. E poichè, come ha rilevato la difesa dei Farina, a tale elemento si aggiunge quello, incontrovertibile, secondo cui a Farina Salvatore non corrispondono nemmeno due fondamentali caratteristiche che la teste Cartafalsa - che ha assistito al furto - ha attribuito all'autore della sottrazione dell'autovettura ("capelli scuri", ben diversi per colore da quelli propri del Farina, e capelli "molto corti", assai diversi per taglio rispetto a quelli che il cennato filmato ha messo in evidenza, il 31 agosto citato, essere propri del Farina, all'epoca "capellone"), ben si deve arrivare a concludere che a rubare l'auto non fu sicuramente Farina

*L. Di Tolani*

Salvatore, che non poteva, il 27 agosto 1982, trovarsi in Campobello di Mazara.

Le considerazioni fatte dalla Corte di Assise per sminuire l'efficacia probatoria delle risultanze ricordate (sequestro in casa Farina di una maglia avente colore giallo, come quello proprio della maglia indossata dal ladro nel momento del furto, possibilità per il Farina figlio di fare uso di un passaporto diverso da quello che ha prodotto in sua difesa, sospetta negazione di avere con la famiglia soggiornato a lungo in Campobello di Mazara, testimonianze di parenti circa la presenza di Salvatore in Castellammare nell'agosto 1982) non soltanto non sono idonee a neutralizzare l'alibi di cui si è parlato, ma assumono ancora una volta il sapore della prevenzione.

E' chiaro, per quanto in particolare riguarda i menzionati testimoni, che si sono sbagliati e hanno ricordato male.

Viene per ciò stesso a dissolversi un elemento ritenuto dall'accusa fortemente indiziante, anche in merito all'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, per Farina Ambrogio (padre di Salvatore).

E' il momento di occuparsi da vicino della responsabilità di quest'ultimo per i reati di cui alle lettere C- D- E- F- H- I.

La Corte di Assise, nell'affermarla, si è basata anzitutto sul fatto che diversi testimoni vicini al Farina (parenti e amici), si sono adoperati per negare la presenza del predetto a Castellammare <sup>nel</sup> periodo dicembre 1982-gennaio 1983. Basta constatare, però: da un lato che lo stesso Farina Ambro-

Fontolani

gio, interrogato in America dopo l'uccisione del Di Maria, ha esplicitamente dichiarato e ammesso che "il 18/12/1982 si era recato, via Svizzera, in Italia, soggiornando per circa due settimane a Castellammare del Golfo" e che "era andato poi a Varese, dove si era trattenuto .... sino al 12, 13 o 14 febbraio, allorquando era rientrato in U.S.A. partendo da Zurigo" (f. 156 della sentenza); e dall'altro lato che diversi parenti dello stesso imputato hanno qua e là (come l'amante Campo Giuseppa, del resto) parlato della circostanza che il Farina aveva partecipato a feste di nozze e di battesimo avvenute in Sicilia nel dicembre-gennaio del 1982 e aveva con dei parenti, il 24/1/1983, festeggiato il proprio compleanno nella casa del fratello Salvatore, in ValdaGrice, per escludere il valore probante del mendacio; che non può, in ogni caso, assurgere a prova della responsabilità per l'omicidio e i reati connessi in capo a Farina Ambrogio, sia che fosse dovuto ad una iniziativa personale del predetto fratello Farina Salvatore, sia che ad esso avesse cooperato anche l'imputato in esame, non potendo mai i mendaci in questione, per la loro equivocità ed inconsistenza probatoria, dare vita alla prova piena che fosse stato Farina Ambrogio ad uccidere il dott. Ciaccio Montalto (fra l'altro, come rilevato da un difensore, non avrebbe avuto senso che il Farina, venuto dall'America su mandato di Minore Antonio Salvatore e del fratello Calogero, per uccidere senza possibilità di essere sospettato, si fosse ripetutamente esposto, facendosi vedere dattutti in Sicilia).

Altro è avere in processo la prova di talune menzogne - vi indulgono

Fortolani

anche imputati innocenti, per le più svariate ragioni -, altro è dire certa la responsabilità per omicidio dell'imputato che sia stato colto in flagranza di mendacio. Non si vede come e perchè, quindi, la sentenza impugnata abbia potuto far leva sul fatto che numerose e svariate sono state le versioni sull'andamento degli avvenimenti che hanno avuto a protagonista Farina ~~Salvatore~~<sup>Ambrogio,</sup> quasi che ciò potesse assurgere al rango di indizio grave e preciso anche del fatto che sia stato il Farina, e non altri, ad uccidere il magistrato.

Ma, è stato detto nell'impugnata sentenza, il Farina è fuggito da Castellammare il 25 gennaio 1983, data dell'uccisione della persona offesa.

Ora, non si vede su quale elemento concreto detta sentenza abbia basato siffatto assunto. Da un lato ha affermato che "Campo Giuseppa, Ingrao Giovanna e Longo Mario hanno dichiarato al giudice istruttore di non avere più visto dopo il 25 gennaio 1983 a Castellammare del Golfo Farina Ambrogio, partito improvvisamente senza salutare (come riferisce Farina Salvatore cl. 1927" (pag. 1101 della sentenza); dall'altro lato ha bollato i predetti testimoni ed altri che agli stessi si sono affiancati - parenti, amici, o testimoni compiacenti in genere - con il marchio dell'inattendibilità e dell'inaffidabilità più completa. Dimenticando peraltro, quanto all'accenno al fatto che il Farina sarebbe partito senza salutare, che tale circostanza era stata "inventata" proprio da Farina Salvatore, il quale aveva capziosamente abbinato la "partenza senza saluti" (se ne sarebbe lamentata la Campo) con l'altro dato secondo cui il fratello Ambrogio era rimasto impegnato

F. Ortolani



to nella festa di compleanno fino alle "ore tre" e non poteva avere ucciso. Sta di fatto che la sentenza impugnata è arrivata anche a dire, ad un certo momento, che la partenza del Farina per l'America è avvenuta il 13 febbraio 1983, il che è un elemento che vistosamente contrasta con la tesi della partenza precipitosa, come tale rivelatrice della sua implicazione nell'omicidio Ciaccio Montalto. La verità è che se l'assunto della partenza precipitosa è riferito al paese di Castellammare è arbitrario, perchè non ancorato ad alcunchè di certo e di obiettivo (l'Assise lo ha dopo tutto ricavato da quanto è stato dichiarato dai parenti dell'imputato, nel contempo, come detto, vistosamente ritenuti menzogneri e inattendibili); se è riferito invece alla partenza dal nord Italia, si pone in contrasto con la deposizione del teste, dott. Ceresi Francesco, secondo cui il Farina si è certamente trovato ancora in Palermo alla data del 2 febbraio 1983 (cade qui a proposito l'accenno ai diari dallo stesso tenuti e alla perizia grafica cui l'appellante ha fatto riferimento).

2 se a ciò si aggiunge che la sentenza impugnata ha, come si è ricordato, dato pure per certo che la partenza del Farina per l'America è avvenuta il 13 febbraio 1983, ben si vede come non si possa parlare, sia rispetto a Castellammare del Golfo e sia rispetto al nord Italia, della certezza di una "fuga precipitosa" del Farina, dotata, in ~~quanto~~ <sup>quanto</sup> tale, di un valore accusatorio.

Non si vede, d'altra parte, perchè il Farina, che è stato descritto in sentenza come un soggetto segnato da precedenti penali e invischiato più

Montolani

volte in affari ~~di~~ poco puliti, oggetto di iniziative giudiziarie per lui ammaestranti, avrebbe dovuto improvvisamente fuggire da Castellammare, se colpevole, anzichè fermarvisi per qualche tempo e sopire gli eventuali sospetti con una prolungata e depistante permanenza nello stesso Centro, luogo fra l'altro diverso da quello di Valderice, nel quale l'omicidio era stato consumato. Fonte di prova della responsabilità di Farina ~~Ambr~~gio sono state ritenute pure le dichiarazioni accusatorie di Durante Samuele, detenuto in Sassari nella stessa cella dell'imputato per una sola serata e divenuto, nondimeno, immediato e confidenziale depositario dell'ammissione di responsabilità del Farina in ordine all'omicidio de quo.

Ritiene la Corte che le anzidette dichiarazioni non offrono alcun serio fondamento di attendibilità; non è intanto ~~cosu~~eto e credibile che la commissione di un gravissimo delitto venga confidata a persona che si è avuto modo di frequentare per così poco tempo e cioè, come si è detto, per una sola, anche se lunga serata: considerazione la cui vis logica non viene meno, soltanto perchè, per detta dello stesso teste ma senza possibilità di controllo, i due detenuti in parola avrebbero tantissimi anni prima avuto dei rapporti, di natura criminale; è quanto mai assurda la spiegazione del Durante, secondo cui il Farina padre si sarebbe rivolto a lui e gli avrebbe chiesto di scrivere a quel tale Lo Titolo per ~~com~~missionargli la soppressione dell'istruttore dott. Lo Curto, sol perchè aveva ragione di pensare che la propria corrispondenza epistolare venisse censurata: anche qui vi sarebbe intanto stata la leggera e fiduciosa partecipazione a persona da

Fortolani

poco incontrata della propria intenzione di far commettere e commettere nel contenuto un grave delitto, e non si vede, poi, come e perchè il Farina avesse potuto pensare che, mentre le proprie lettere sarebbero state sottoposte a censura, la stessa cosa non sarebbe avvenuta per quelle del Durante; stante lo spessore criminale del Durante, autore di vari delitti e non infrequentemente detenuto nelle carceri italiane, non si vede, d'altra parte, in virtù di quale senso civico e di quale amore per la verità e la giustizia si sarebbe affrettato, all'indomani stesso dell'asserita confidenza, tradendo la fiducia in lui riposta dal condetenuto in conseguenza dei pretesi vecchi rapporti, a prendere contatto con il Maresciallo degli Agenti di custodia Meloni Peppino e a rendere noto il contenuto della confessione di responsabilità fattagli; è da tenere presente, sempre in relazione alla genuinità della fonte e alla personalità di chi la dichiarazione per altri accusatoria ha posto in essere, che il Durante, come il primo giudice ha nella sua sentenza ricordato, risulta già condannato per i reati di calunnia e di autocalunnia; va tenuto presente, ancora, che, a parte il generico riferimento al fatto che a lui il Farina avrebbe confidato di essersi reso autore di delitti (omicidio, raffinazione di stupefacenti, commercio degli stessi fra la Sicilia e l'America), il Durante non ha sorretto la sua accusa con la indicazione di circostanze, sia pure per averle apprese in seguito alla narrazione fattagli dal Farina, che inerissero ai delitti e alle modalità di svolgimento degli stessi in modo specifico e diretto, una indicazione tale da consentire un effettivo e concreto controllo di tutti

Portolani

gli aspetti della testimonianza da lui resa.

Quanto detto induce a ritenere che il Durante avesse inventato ogni cosa circa le confidenze che ha assunto di avere raccolto e tale invenzione ha posto in essere, considerata la sua fretta di prendere contatto con il Meloni e di accusare il detenuto, nella personale e viva speranza che la propalazione fatta ed il servizio reso alla giustizia gli potessero procurare benefici carcerari. Come ha osservato il suo difensore, il Farina altro non ha potuto fare, conversando con il Durante, se non comunicargli la sostanza delle accuse che, in sede giudiziaria, gli venivano mosse, comunicazione della quale il Durante si è servito per dare vita e materia alla pretesa ammissione di responsabilità da parte dell'imputato.

In definitiva la Corte, nel valutare la deposizione del Durante, avverte l'esigenza di adottare la massima cautela.

Difficilmente, del resto, il Farina avrebbe fatto la sua confessione in una cella nella quale si trovavano altre sei persone, non potendo egli avere per sicuro che le stesse o una di esse, per quanto di regioni diverse dalla Sicilia, non fossero comunque in grado di interpretare, percepire e apprezzare il valore confessorio delle dichiarazioni da lui rese in dialetto siciliano.

E' il momento di occuparsi della condizione di mafioso del medesimo Farina, sia pure per finalità esterne al campo delle specifiche imputazioni associative di cui il primo giudice non avrebbe dovuto occuparsi e di cui non ci si occuperà in questa sede.

*F. Ottolani*

Il difensore ha negato tale mafiosità, come pure ha negato l'esistenza di particolari collegamenti, operativi e non, fra Farina Ambrogio, Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero ed Evola Natale, contestando che i predetti avessero avuto cointeressenze, frequenza di rapporti, corresponsabilità in episodi delittuosi.

Ritiene invece la Corte di osservare che anche a volere riconoscere e dare per certo lo spessore mafioso del Farina, padre, dei fratelli Minore, dell'Evola e di qualsiasi altro imputato, nonchè l'esistenza di collegamenti illeciti fra loro, non saranno essi a fornire la prova della concreta ideazione e consumazione in concorso dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto. Non è cioè sufficiente dimostrare, ai fini dell'affermazione di responsabilità per tale delitto, che il singolo imputato è mafioso e che tutti gli imputati hanno in passato avuto rapporti e legami intersoggettivi particolari, occorrendo pur sempre dare la prova della loro implicazione nello agguato di cui è rimasto vittima il dott. Ciaccio Montalto.

Sembra d'altronde tesi antiggiuridica e azzardata sostenere che, nel trapanese, nessun delitto di natura mafiosa, come quello in esame è stato ritenuto, potesse esservi senza l'espressa volontà di coloro che si fossero trovati a capo delle cosche mafiose della zona, nonchè delle persone a detti capi legati da rapporti di frequentazione e cointeressenza. Un principio avente un valore così generale, proprio di qualsiasi ambiente mafioso provinciale o regionale che sia, non può essere sempre e con certezza affermato e ritenuto.

*Portale:*

Premesso, infatti, che da un punto di vista logico è necessario fare una graduazione e distinguere ciò che avviene sempre, da ciò che avviene spesso e dall'id quod plerumque accidit (che richiama, nel senso qui usato, il concetto della semplice probabilità numerica), non può essere assunto a massima di esperienza ciò che, come nella specie viene spontaneo affermare, può al più esser detto e ritenuto un fatto più che altro "usuale", una "linea tendenziale di comportamento", che in quanto tale - ed è tale soltanto, nel nostro caso - è caratterizzata da connaturate variabilità ed aleatorietà; caratteristiche le quali impediscono, a loro volta, il sorgere di una vera e propria "regola di esperienza" nell'accezione più corretta e giuridica del termine, cioè di regola che consenta di ricostruire storicamente il fatto, senza che si incorra nel pericolo di dare a certi elementi e a certi dati esteriori di giudizio una significazione diversa da quella che deve essere ad essi attribuita e riconosciuta, in rapporto alla concreta vicenda processuale.

Se in altri processi e con riferimento ad altri episodi criminosi, specifici e concreti, è stato possibile ritenere ed affermare che non vi sarebbero stati determinati delitti se i vertici di questa o di quell'altra "famiglia" mafiosa non li avessero essi stessi conosciuti e voluti, non si può fare nondimeno di ciò un postulato fisso e incontrovertibile, valido per la totalità dei casi e per la molteplicità dei delitti di mafia: siffatta argomentazione, formulata in modo tale da farne un principio assoluto e ineludibile, quasi una prova legale, non può dare automaticamente la cer-

*F. Ortolani*

tezza di un giudizio ragionevole nel senso etimologico del termine, nè la garanzia di un giudizio giusto.

Si fa quindi inutile sentire Buscetta Tommaso (anche perchè si è ora nella fase di appello e non è in alcun modo emerso che egli fosse effettivamente a conoscenza di fatti e circostanze utili ai fini del presente giudizio), ed è anche da rigettare la richiesta del Procuratore Generale di acquisire quella copia della sentenza della Suprema Corte cui si è riferito.

Un particolare discorso può farsi con riferimento ad Evola Natale, non precluso dalla circostanza che tale imputato sia nel corso del processo deceduto e che si sia nei suoi confronti dichiarata la estinzione dei reati, della quale si è detto.

Se il dott. Ciaccio Montalto fosse stato ucciso con la Smith e Wesson sequestrata a detto Evola, acquisterebbero rilevanza, anche rispetto a tutti coloro che sono stati indicati come suoi complici e che debbono pertanto sottostare al giudizio conclusivo alla luce di tutte le risultanze comunque acquisite, gli eventuali rapporti che siano affiorati sul piano interpersonale fra tutti i giudicabili, nonchè le cointeressenze e i legami che siano fra essi sussistiti; cose che non avrebbero potuto e non potrebbero, una volta accertate, non ripercuotersi e non incidere anche sulla posizione di ciascun imputato e, quindi, sul giudizio di responsabilità che tutti indistintamente li concerne.

Senonchè, a parte la già dichiarata nullità della perizia espletata dal dott. Martino Farneti (all'epoca in servizio presso il II Reparto Celere

*F. Di Tolosa*

della Polizia di Padova) sulla Smith e Wesson della quale si è parlato, non può essere sottaciuto che vi sono seri e fondati motivi per dubitare della genuinità sia della predetta perizia e sia di quella in precedenza espletata sulla stessa arma dai periti Morin e Compagnini, per incarico del Giudice istruttore Lo Curto.

E' intanto noto, e lo ha espressamente ricordato il difensore dell'Evo-  
la alla pagina 50 dei suoi motivi d'appello, il giudizio critico espresso sul conto del magistrato ora nominato dalla Corte di Cassazione, che intervenendo in sede di legittima suspicione ha sottratto al dott. Lo Curto l'istruzione del c.d. "processo Costa" per corruzione, mettendo in risalto la "esasperazione evidente del ruolo di inquisitore" già manifestata dallo stesso, la "anomalia del comportamento tenuto dai giudici dell'ufficio istruzione nisseno" e la "finalità a senso unico, quella accusatoria ..." da cui il medesimo ufficio è stato in detto processo guidato.

Ed è nota, altresì, la particolare e per certi aspetti inquietante personalità del perito Morin lueggiata dalla documentazione giornalistica prodotta dal sopra cennato difensore, dalla quale emerge, da un lato che al predetto sono stati contestati, in relazione alla c.d. "strage di Peteano", i reati di falsa perizia, frode processuale, favoreggiamento e sottrazione di materiale esplosivo, e dall'altro lato che allo stesso è stato addirittura ad un certo momento interdetto l'accesso all'interno del Centro di indagini criminologiche della Procura della Repubblica di Venezia, sulla base di un apposito provvedimento cautelativo adottato dal Capo di quest'ul-

*F. Dentolani*



timo ufficio, dott. Siclari.

Il perito in questione è stato in particolare accusato di avere deviato le indagini relative, appunto, alla predetta strage, lasciando nei reperti tracce di un esplosivo diverso da quello realmente usato in occasione della stessa.

Tutto questo - anche a voler prescindere dalle condanne riportate dal Morin per reati che ne mettono in luce l'inclinazione ad azioni delittuose non lievi, talora addirittura imputate ad una certa callidità (il Tribunale di Verona lo ha condannato per detenzione di armi e munizioni da guerra e il Pretore di Venezia per essersi, contro il vero, spacciato per un laureato in Storia all'Università inglese di Leed e di essere membro della Società britannica di Scienze criminali), - non può non allarmare, mettendo in mostra una tendenza del Morin a manipolare le risultanze delle perizie a lui affidate, così da pervenire ad esiti addomesticati e funzionali alle prevenute esigenze dell'inchiesta giudiziaria di volta in volta oggetto del suo interessamento professionale.

Così come non può non allarmare - circostanza testimoniata con apposita dichiarazione scritta e giurata da Mick~~ael~~ Levy, che, interprete del difensore dell'Evola, ha nel laboratorio della Polizia Metropolitana di Londra assistito alle operazioni di perizia sull'arma sequestrata della quale ci si occupa - il fatto che, non soltanto il Morin (di cui Farneti sarebbe stato allievo) ebbe costantemente a presenziare, nonostante fosse stato autore di una prima perizia sull'arma, alle operazioni balistiche compiute

*F. Siclari*

nel laboratorio londinese dal secondo perito Farneti (con la strana e sospetta giustificazione che un incarico peritale legato ad altra vicenda processuale avrebbe spiegato tale sua presenza), ma per di più sono stati dallo stesso Farneti effettuati degli spari e dei successivi esami nell'assenza del difensore dell'Evola, dell'interprete Levy e del consulente di parte dell'imputato, prof. Ghio; il quale ultimo si è anche per lettera lamentato di ciò, bollando la procedura peritale seguita con il termine di beffa e rifiutando di partecipare agli sviluppi della stessa.

Sempre dalla menzionata dichiarazione giurata emerge, poi, che la principale operazione posta in essere nel già citato laboratorio è consistita nella comparazione fra un proiettile repertato sul corpo del dott. Ciaccio Montalto e altro proiettile sparato con l'arma in sequestro: ora, allorchè al termine dell'operazione in questione al tecnico inglese, Mr. Brian Arnold, fu chiesto dal difensore dell'Evola di esprimere il suo responso, lo stesso ebbe a dire testualmente: "Non sono in grado di stabilire se il proiettile di reperto è stato sparato dalla rivoltella in sequestro, per mancanza di un sufficiente numero di strie in comune tra i due proiettili". Risposta - sempre secondo la testimonianza del Levy - assai vicinaa quelle date dal perito Farneti, allorchè anch'egli è stato interrogato sul punto dal cennato difensore: che, cioè, "non poteva esprimere un giudizio di identità tra il proiettile di reperto e quello di prova"; "che al 98% il proiettile in esame non era stato sparato dalla rivoltella in sequestro"; che "vi erano notevoli divergenze tra i due proiettili poichè a suo dire pren-

*F. Otobani*

deno in esame la parte leggibile del reperto cioè parte di sole due righe, e confrontandole con le righe della ogiva di prova, riscontrava all'interno di una riga una microstria somigliante e segni nell'ogiva di prova che mancavano o erano in contrasto con quelle del reperto; esaminando l'altra riga del proiettile di prova, riscontrava strie che mancavano nel reperto, o erano in contrasto per numero e andamento".

La dichiarazione del Levy ha poi reso note le seguenti altre circostanze: "Mr Arnold per fotografare i due proiettili e la rivoltella impiegò una ora e dieci minuti, al termine dichiarò che i negativi erano andati bruciati per un errore di riavvolgimento, ma non ci fece vedere il rullino, bruciato o no.

Il dott. Farneti alle ore 13 propose di fare una pausa fino alle ore 14,30.

Tutti, il dott. Farneti, il prof. Ghio, il prof. Morin, l'avv. Anania ed io, lasciammo il laboratorio e lo stabile. All'orario fissato tornammo nel laboratorio e vi trovammo Mr. Arnold, il dott. Farneti ed il prof. Morin ed apprendemmo che le foto erano state rifatte in nostra assenza.

Quindi l'avv. Anania chiese al dott. Farneti di redigere il verbale per fare risultare quanto era stato fatto o almeno di completare e chiudere quello iniziato il giorno prima da Mr. Arnold. Il dott. Farneti rispose che non era necessario, che la perizia era ultimata e che avrebbe fatto sviluppare i negativi in Italia.

Durante il ritorno il prof. Ghio espresse il giudizio che sicuramente

*F. Ortolani*

avevano imbrogliato tutto tra loro Farneti, Arnold e Morin e che la perizia era stata una farsa".

Sono circostanze, le predette, di cui non può non essere tenuto conto in questa sede e che proiettano ombre sia sull'operato dei periti Morin e Farneti (gravissimo è il dato di fatto della presenza contemporanea dei due nel cennato laboratorio) e sia sul responso finale al quale sono pervenuti, in forte e palese contrasto con le risultanze della perizia balistica per ultimo espletata su incarico di questa Corte, che, nella sua sostanza, porta ad escludere che si possa dire accertata l'identità e la corrispondenza fra l'arma sequestrata all'imputato Evola e quella che è stata usata per uccidere il dott. Ciaccio Montalto.

Peraltro gli stessi Morin e Farneti hanno dovuto, in sede di chiarimenti resi al primo giudice, ammettere il limite insito nel loro giudizio finale: avendo il primo affermato, "Noi siamo arrivati alle conclusioni sulla base della cognizione di balistica e di esperienza personale, non solo sulla base di similitudini di gruppi di microstrie"; e avendo il secondo a sua volta affermato, "Nella specie in esame si può parlare solo di similitudine di parte delle impronte rilevate sulla pallottola di reperto con quelle rilevate sui proiettili di test, essendo il proiettile di reperto altamente deformato".

Il loro è stato quindi, come rilevato dal difensore nei motivi di appello concernenti l'Evola, un giudizio basato sulla similitudine e non già sulla identità delle impronte.

*Fortolani*

A quanto detto può ora aggiungersi che anche per un'altra non secondaria ragione le conclusioni delle perizie Morin e Farneti non sono condivisibili, bensì erronee nel merito.

Questa Corte è infatti convinta che, nell'agguato al dott. Ciaccio Montalto, giammai sarebbe stata usata, da un punto di vista razionale e logico, un'arma come quella che è stata sequestrata all'Evola, una pistola a rotazione fabbricata, come la perizia per ultimo espletata ha messo in chiara luce, nell'anno 1906 o nell'anno 1907, la cui canna "mostra punti corrosi della ruggine .... evidentemente di vecchia data e non .... prodotti dopo l'ultimo sparo", e al cui interno è possibile notare "un rigonfiamento in corrispondenza dell'ultimo terzo della canna stessa".

"Killers" agguerriti ed appartenenti a cosche mafiose feroci e determinate ad uccidere un magistrato pericoloso e tenace, come il dott. Ciaccio Montalto, notoriamente costantemente forniti di armi moderne altamente micidiali, non avrebbero mai usato, per eliminarlo, un'arma che non è eccessivo qualificare con il termine di "relitto" o "ferrovecchio".

D'altra parte, essendo stata l'arma sequestrata all'Evola il 30/10/1983, epoca posteriore a quella dell'omicidio, si dovrebbe pur sempre provare, il che non è concretamente agevole, che anche alla data del 25/1/1983 antecedente a quella del sequestro dell'arma, l'Evola fosse in possesso della stessa e l'avesse potuto usare per uccidere.

Ma la responsabilità dell'Evola per l'omicidio in esame è stata anche affermata da Pellegriti Giuseppe, che l'avrebbe appresa dai fratelli Costan-

*F. Di Stefano*

zo e da "Nitto" Santapaola, tutti di Catania (a suo dire associati ai Minore e ai Farina, del trapanese, in commerci relativi a delle armi su cui stava ad un certo punto indagando il dott. Ciaccio Montalto e che avrebbero deciso di eliminare quest'ultimo, anche su suggerimento del dott. Costa, dopo che non era riuscito il tentativo di corrompere il magistrato poi ucciso), e l'avrebbe avuto confessata, nel carcere di Trani, dal medesimo Evola Natale.

Ora, non si vede come prendere in considerazioni siffatte accuse, che nessun inquirente ha mai positivamente valutato, se è vero che nè i Costanzo, nè il Santapaola - pretesi soci dei Minore e dei Farina nel traffico d'armi preso di mira dal Sostituto - sono mai stati incriminati per l'uccisione del dott. Ciaccio Montalto; così come non lo è stato lo stesso dott. Costa, preteso ispiratore iniziale del misfatto.

A parte ciò, e anche a trascurare la circostanza che il Pellegriti ha presentato come "fratelli" i Farina, che sono invece padre e figlio, e ha dato erroneamente per compagno di cella dell'Evola quel Pietro Milici che invece l'autorità carceraria di Trani ha escluso sia mai stato tale (ved. documentazione acquisita all'udienza di questa Corte del 5/5/1992), va notato che le dichiarazioni accusatorie del Pellegriti (imputato per calunnia in relazione all'affermazione che mandante dell'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella sarebbe stato l'eurodeputato Salvo Lima, pienamente contraddetta da altri elementi già in possesso del magistrato inquirente, dott. Giovanni Falcone) non hanno avuto e non hanno

*F. Octolani*

per oggetto la narrazione di precisi fatti e precise modalità di svolgimento degli stessi direttamente riferentesi all'agguato di cui rimase vittima il magistrato - località, orario, durata e condizioni dell'appostamento, tipo di armi usate, nominativo del terzo omicida che, anzi, pur avendolo avuto riferito, stranamente ha detto di non avere memorizzato e di non ricordare -; ma hanno riguardato, soltanto e genericamente, l'ammissione di responsabilità da parte dell'Evola e la causale dell'omicidio (indagini del dott. Ciaccio Montalto sul traffico d'armi operato dai menzionati soci, che, fra l'altro, non avrebbero certo per miracolo potuto cessare dopo l'uccisione in parola): si è, cioè, trattato di dichiarazioni non controllabili, appunto perchè non contornate da fatti e non suffragate dagli stessi, requisiti dai quali non si può prescindere per un elementare principio di civiltà giuridica.

E non basta dire che le dichiarazioni accusatorie di ben due persone, il Durante e il Pellegriti, sono state comunque convergenti in ordine alla "confessione" da entrambi ricevuta in tempi diversi da parte del medesimo Evola: non solo i predetti potrebbero essersi basati su notizie giornalistiche in merito al coinvolgimento (supposto) di Natale Evola nell'uccisione del magistrato e inventarsi una confessione per ottenere benefici giudiziari, ma le dichiarazioni dei due sono rimaste, dopo tutto, prive di qualsiasi possibilità di riscontro e di controllo e vistosamente appaiono quindi inconsistenti e "vuote", "telum imbelles sine ictu".

Si contrappone del resto alla credibilità del Pellegriti la sua personalità, particolarmente contorta, reticente e mistificatoria: si allude alla

Fortolani

cennata imputazione di calunnia; alle accuse mosse nell'audizione davanti a questa Corte ad un Procuratore della Repubblica "che era a Palermo e oggi si trova al C.S.M., del quale non faccio il nome per correttezza", il quale, parlando con lui dell'europarlamentare Salvo Lima (del quale ".... disse che era anche amico"), lo avrebbe informato del fatto che "le testimonianze de relato non avevano alcun valore"; e si allude, infine, all'accusa mossa ai Carabinieri che avevano arrestato Evola Natale (avrebbero consentito che un parente che era in compagnia dell'arrestato si allontanasse con parte delle armi appartenenti ad Evola, ciò stando sempre ad alcune confidenze fattegli da quest'ultimo: ved. verbale di dibattimento di questa Corte in data 5/11/1992), accusa che è sfociata in un procedimento a carico dei CC., che si è concluso, però, con un provvedimento di archiviazione (lo si è appreso nel corso del dibattimento del presente grado).

Va peraltro ricordato che, secondo un principio affermato dalla Corte di Cassazione, "Le dichiarazioni dell'imputato con le quali lo stesso ammette di avere commesso i fatti, oggetto dell'imputazione e del processo, non costituiscono, da sole, una prova che esoneri il giudice dal compiere altre indagini e dal sottoporne a controllo la veridicità, la genuinità e l'attendibilità" (sez.I, 15/2/1990, ric. Lanza). Ora, tale principio a maggior ragione vale in un caso come il nostro, in cui si è trattato di confessione che si pone, rispetto al giudice, come fonte di prova indiretta e mediata, una confessione che va interamente controllata, ma che, per l'assenza di fatti specifici, episodi precisi, riscontri, ecc. che la sorreggano e la

*F. De Polani*



corroborino, sfugge a qualsiasi controllo ed a qualsiasi possibilità di sostanziale verifica.

Resta da parlare, tornando ad esaminare la posizione di Farina Ambrogio, del movente che lo stesso avrebbe avuto per uccidere un giudice che, come il dott. Ciaccio Montalto, secondo la sentenza aveva con zelo e determinazione più volte indagato e continuava ancora ad indagare su episodi criminali di cui lo stesso imputato o i suoi parenti e familiari si erano resi probabilmente colpevoli. Va in proposito constatato che, come la sua semplice lettura mette in mostra, tutta la sentenza di primo grado - a parte l'accento alla fuga precipitosa del Farina padre da Castellammare del Golfo e al furto dell'automobile (usata dagli assassini) attribuito al di lui figlio, elementi il cui valore probatorio d'accusa si è per quanto detto dissolto - è stata basata sul fatto che esso imputato aveva una personale e assai valida causale per sopprimere la vittima. Va osservato però che, mentre è incontestabile che nella fase delle indagini preliminari dirette alla identificazione dell'autore di un reato, sia talora necessaria, se non addirittura indispensabile, la preliminare individuazione di una possibile causale di esso al fine di un utile proseguimento delle stesse, in quella successiva, nella quale si deve esprimere il giudizio sulla responsabilità a carico dell'imputato, non è più consentito tale modo di procedere.

Ed invero, solo dopo che, in un procedimento che sia fondato su prove indirette, gli elementi di accusa si dimostrino di per sé non del tutto idonei ai fini dell'affermazione della colpevolezza in considerazione della

*F. Tortolani*

loro polivalenza o ambiguità, si renderà necessario accertare se la individuata causale sia nondimeno tale da poter costituire la chiave di lettura e di decifrazione degli indizi pur sempre emersi a carico dell'imputato, conseguendo da ciò una inversione, rispetto a quella precedentemente effettuata dagli investigatori, della attività di valutazione dei dati a disposizione del giudice, e servendo la esistenza della causale a rafforzare, nella loro efficacia probatoria, gli altri elementi indiziari militanti a carico dell'inquisito.

Qualora dovess& invece, ritenersi altrimenti, la formazione del libero convincimento finale del giudice potrebbe essere, sia esso nel senso positivo che in quello opposto in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'incolpato, negativamente condizionata dalla validità o meno di quello che viene posto, sostanzialmente, come premessa maggiore del non consentito sillogismo: "sussistenza di una possibile causale, suo possibile riferimento ad una determinata persona, responsabilità di questa in ordine al fatto verificatosi".

Ora, posto che, nella specie, la valutazione degli elementi di fatto indiziari che, secondo l'impostazione accusatoria, erano gravanti a carico del Farina di cui ci si occupa, porta per quel che si è già detto ad escludere che possa ad essi attribuirsi una effettiva e convincente valenza probatoria, suscettiva di un'affermazione di colpevolezza - (si allude al mendacio posto in essere dai parenti e amici di Farina Ambrogio, alla sua pretesa ma non dimostrata fuga precipitosa da Castellammare, alla parte da

Forstolani

lui avuta nella commissione del furto di cui si è parlato) -, non può darsi alla causale sulla quale il primo giudice ha in gran parte fondato la sua sentenza di condanna, quel valore pregnante che la stessa le ha voluto dare.

Vero è, d'altra parte, che gli indizi esistenti a carico di qualsiasi prevenuto debbono essere apprezzati e vagliati non singolarmente ma nella loro globalità ("quae singula non probant simul unita probant"). E' però altrettanto innegabile che una valutazione unitaria dei molteplici indizi a carico e un apprezzamento complessivo (e non atomistico) degli stessi si impongono in tanto, in quanto agli elementi a carico dell'inquisito possa darsi, e si dia, valore di indizi nel senso pieno del termine: il che avviene quando si disponga di qualcosa in più del mero sospetto e della congettura.

Per quegli indizi che detto valore non abbiano e che, isolatamente ma con adeguato ragionamento apprezzati, siano ritenuti inconsistenti e comunque di equivoca interpretazione, si impone necessariamente la espunzione dalla indagine valutativa.

Tale sorte va riservata, per le ragioni già addotte, agli elementi che la sentenza del primo giudice ha posto a caposaldo della condanna.

Peraltro bene è stato osservato da taluni difensori degli imputati che, avendo il dott. Ciaccio Montalto preso iniziative giudiziarie pesanti e coltivato indagini a rischio anche verso persone diverse dal Farina e dei suoi coimputati, alcuni dei quali residenti in quella Toscana che non era

*F. Ortolani*

rimasta estranea a talune sue passate indagini e che, essendovi stato già trasferito, egli stesso si apprestava a raggiungere (va qui notato che, come può leggersi a pag. 102 dell'impugnata sentenza, in occasione di una perquisizione nel domicilio di certo Figuccio Francesco, in Firenze, è stata fra l'altro rinvenuta una copia del giornale "L'Ora" di Palermo recante la data del 25 gennaio 1983, nella quale si parlava dell'omicidio in esame), numeroso ed in via di ipotesi agguerrito era il novero delle persone che avevano pur esse una valida causale per ucciderlo.

E in verità è stato nella stessa sentenza segnalato che nell'arco della sua carriera e anche in tempi recenti rispetto al giorno della morte, il predetto magistrato si era e si è via via costantemente occupato di svariati episodi di criminalità mafiosa, di traffico internazionale di stupefacenti e riciclaggio di narco-dollari, di sofisticazioni vinicole, di illeciti commessi da pubblici amministratori, e così di seguito, il che denota la sussistenza di altri possibili autori del delitto; è da pensare anche, in proposito, allo schedario delle persone da lui ritenute coinvolte nel commercio di stupefacenti, dallo stesso Sostituto mostrato un giorno al collega Cerami; è da pensare a quel Picciotto, al quale negli ultimi tempi era interessato, sempre nella sua funzione investigativa, il dott. Ciaccio Montalto; e non è neppure da trascurare il fatto che il 25.1.1983 (giorno della morte) il Sostituto in questione avrebbe dovuto requirere oralmente in un processo di omicidio maturato nell'ambiente degli estortori; nell'ottobre 1982, infine, il dott. Ciaccio Montalto aveva determinato l'arresto di Maiorana Giuseppe,

*F. Di Tolani*

indicato come facente parte della mafia di Paceco.

Tutti i predetti fatti sono stati esposti nell'impugnata sentenza, alle pagine 306- 308- 312- 313- 457- 541- 633- 711- 712- 830- 831 e 935.

Tornando a Farina Ambrogio, non si può ritenere, d'altra parte, che provino la sua responsabilità per l'omicidio la circostanza che, telefonando all'amante Pizzo, ha manifestato la preoccupazione di poter essere egli stesso ricollegato all'assassinio stante la sua nota e stretta amicizia con il Di Maria (venuto in Italia da poco, come lui, e che aveva, per voce pubblica, saputo essere stato sospettato dagli inquirenti), nè la circostanza che, sempre perchè preoccupato di un suo coinvolgimento nell'accaduto, ha sollecitato al distruzione di una fotografia che lo ritraeva in una particolare situazione. Si tratta di circostanze equivoche, legate, non improbabilmente, a quel timore del Farina - di venire privato del passaporto e di non potere, come aveva in animo, tornare in America per la cura dei suoi affari - del quale ha finito nel corso del processo con il parlare il di lui fratello Salvatore; così prospettando una versione che non può, senza prevenzione, essere tout-court disattesa e qualificata con la necessaria certezza come non veridica e mistificatrice.

L'operato del Farina, così come è stato poco sopra delineato, non ne attesta in modo incontrovertibile la responsabilità, tanto più che non si è delineata, fin dal corso delle prime indagini, la presenza di prove sull'identità degli omicidi - dileguatisi nella notte senza rischi perchè non visti da alcuno -, e quindi la sussistenza di prove concrete specificatamente a

*F. Ortolani*

carico di esso Farina, che a costui premesse controbilanciare in qualche modo e con qualunque mezzo.

La condotta di cui si è detto ben può essere ascritta, pertanto, a sentimenti di preoccupazione e di timore subentrati nell'animo del Farina in relazione al suo proposito di tornare in America senza restare coinvolto in vicende cui era estraneo, piuttosto che essere interpretata come prova indiretta della sua responsabilità per omicidio, che avrebbe bisogno di ben altri e più pregnanti supporti.

Quanto al memoriale e alle dichiarazioni rese da Petralia Margherita, essi si limitano nel loro complesso ad accusare di "mafiosità" i Minore e di "subordinazione" verso costoro i Sugamiele Gaspare, Sugamiele Vito e Marino Girolamo, congiunti della Petralia e dediti, secondo lei, ad imprese criminali; ma non sono certo accusatori per Evola Natale, nè per Farina Ambrogio, dei quali, anzi, la donna ha detto di non avere mai sentito parlare.

Può ora passarsi ad analizzare e valutare la posizione di Minore Calogero, che il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale hanno sollecitato a condannare per l'omicidio e i reati d'armi connessi.

Gli appelli di costoro sono stati basati sul fatto che la sentenza aveva assolto Calogero e condannato Antonio Salvatore Minore, senza tenere conto che: comune ai due era l'appartenenza ad una cosca mafiosa; Comune era la condizione di soggetti animati da propositi di antagonismo e vendetta verso quel magistrato che li aveva più volte incriminati e che aveva, comunque, o preso iniziative investigatrici dirette a metterne in luce la mafiosità e

*Ortolani*

lo spessore altamente criminale, o adottato o contribuito ad adottare misure interpretate come provocatorie dai due fratelli (riesumazione del cadavere di un loro stesso congiunto, accertamenti bancari diretti ad individuare e colpire i membri della c.d. "organizzazione Minore", ecc.); comune era il coinvolgimento, ~~quasi~~ imputati, nel processo "omicidi nel Belice"; ad entrambi aveva fatto capo, inoltre, specie dopo la latitanza di Antonio Salvatore, l'uso di poteri decisori legato alla loro stessa veste di capocosca, così come avevano fatto i loro capi l'attività di corruzione del Costa e di tentata corruzione del Cerami; tutto questo, la circostanza che vi erano stati torbidi collegamenti, in America, fra Farina ~~Andro~~ e Minore Antonio Salvatore e la circostanza che questi ultimi (secondo quanto sostenuto nei rapporti della D.E.A. americana, fatti propri e condivisi, nel loro contenuto, dagli investigatori italiani della Criminalpol e dell'altra polizia giudiziaria cennata nella parte narrativa di questa sentenza) erano stati ed erano dediti a commerci internazionali di droga, hanno portato i menzionati appellanti a fare contro Minore Calogero la richiesta di cui si è detto.

Basata anche, è a questo punto da aggiungere, sulla propalazione del pentito Calderone circa la cessione di una partita di pistole mitragliette parabellum di fabbricazione artigianale (Ponari), posta in essere nell'estate 1982 dal Santapaola Benedetto a favore dei Minore.

Ora, basta rappresentare il tessuto accusatorio delle impugnazioni in esame - come ora si è fatto - per constatare la fragilità delle accuse che ineriscono all'omicidio e ai reati connessi.

*F. Di Tolani*

Gli appellanti sono partiti, evidentemente, dal presupposto che tanto l'irrogazione a Farina Ambrogio e Minore Antonio Salvatore delle pene concernenti i cennati reati, quanto l'affermazione antecedente della loro responsabilità per la commissione di questi ultimi, fossero da considerare dei dati certi e irrevocabili, soltanto da ampliare nella loro portata e da estendere fino a coinvolgerci pure la persona di Minore Calogero.

Senonchè si è già detto che la prova così dell'omicidio come dei reati ad esso connessi non può essere basata, come la Corte di Assise ha fatto, sulla mafiosità in genere e sulla condizione di capocosca di questo o quell'imputato; quanto al movente, si è già detto che esso non può dar vita alla prova del reato, ma deve piuttosto costituire il punto di partenza per la ricerca di prove su altre circostanze, che la responsabilità valgano giuridicamente a denotare, e rispetto alle quali il movente assolva la funzione di "riscontro e corollario"; e si è già messo in luce che svariate persone, tutte contrastate aspramente dal dott. Ciaccio Montalto e caratterizzate da mafiosità, pericolosità e proposito di vendetta ad personam, avevano ragione (altrettanto forte di quella attribuita ampiamente agli imputati dell'omicidio) per sopprimere il magistrato.

Non si può ignorare, poi, che essendo certo che in due determinate circostanze, nel 1977 e nel 1982, il dott. Ciaccio Montalto si è rivolto proprio ad una impresa per la vendita di autovetture della quale era socio anche Minore Antonio Salvatore (pag. 623 della sentenza), ben si vedrà come la tesi del contrasto acerrimo fra i Minore e la vittima ne viene comunque intaccata:

*10*  
*F. Ortolani*



'anche perchè si è accertato che una Concessionaria di Mazara del Vallo e un'altra di Palermo, alle quali il Sostituto avrebbe potuto rivolgersi per gli acquisti, disponevano dello stesso tipo di automobile verso cui si era rivolta la preferenza del giudice.

Va ripetuto per Minore Calogero, ancora, che una volta dato per certo il collegamento fra l'omicidio della vittima e l'iniziativa delittuosa della mafia, non si può non essere scettici sul fatto che siano stati proprio e necessariamente i vertici i mandanti dell'assassinio.

Non si può escludere, cioè, l'eventualità che taluni omicidi vengano disposti ed eseguiti per personale, autonoma iniziativa di taluni mafiosi affiliati ad una certa famiglia, o di mafiosi che, avversari di una certa famiglia, vogliano però far convergere i sospetti dell'autorità inquirente sul clan rivale.

Resta da parlare della cessione delle pistole mitragliette fatta dal Santapaola ai Minore. Precisato che è stato affermato dal Calderone di avere "appreso" di tale cessione nell'estate 1982, il che non porta necessariamente ad escludere che storicamente sia avvenuta in epoca più remota nel tempo, rispetto a detta estate, va posto mente alla circostanza che non sono infrequenti, nè la richiesta di armi fatta ad artigiani fabbricanti da parte della malavita organizzata, anche di province diverse, nè, comunque, lo scambio e il passaggio da una cosca all'altra delle armi medesime. Lo stesso Pellegriti (vedi dichiarazione allegata al verbale d'udienza di questa Corte, in data 5/5/1992) ha affermato che in una

*F. Antolani*

determinata circostanza delittuosa sarebbe stata usata "una mitraglietta 7,65 parabellum costruita da un artigiano attualmente in carcere di nome Guglielmino .... arrestato perchè costruiva armi per la mafia"; e ha poi aggiunto: "Io stesso ho realizzato due omicidi con questo tipo di arma ....", "...in dotazione anche a Nitto Santapaola e delle quali alcuni esemplari furono richiesti dai Palermitani dopo l'omicidio Mattarella, dai Nuvoletta di Napoli e dai Bardellino.....".

E' da ~~concludere~~ <sup>concludere</sup> che non il solo Ponari è, in Sicilia, un artigiano costruttore di armi; e che vi è, nella malavita, una così diffusa circolazione di armi, anche artigianalmente prodotte, che non può essere data eccessiva importanza al fatto che al <sup>minore</sup> sarebbe stata ad un certo momento ceduta una partita d'armi dal Santapaola.

Quello che il Calderone ha affermato lo ha avuto riferito, peraltro, da certo Campanella Carlo, ed è noto che ad una testimonianza "de relato" non può attribuirsi che un valore limitato e relativo.

Resta da completare l'esame della posizione dell'imputato Farina Salvatore, in relazione ai motivi d'appello che sono stati contro di lui adottati dal Procuratore della Repubblica, sempre con riguardo all'imputazione di omicidio e a quella concernente i reati connessi.

Si sono già esposte le ragioni che militano per l'esclusione di qualsiasi responsabilità del predetto Farina in ordine al furto dell'autovettura di proprietà del Tramuta; e sono state già formulate le considerazioni che portano a disconoscere il valore probatorio delle dichiarazioni

*Portolani*

provenute da Durante Samuele, accusatorie anche nei confronti del Farina figlio. Ora, poichè l'appello sopra ricordato è basato sul preteso coinvolgimento di Farina Salvatore nel furto cennato e sulle anzidette dichiarazioni del Durante, e poichè, all'infuori dei ricordati elementi di accusa, nessun altro dato probatorio vi è nel processo tale da consentire un fondato convincimento del fatto che Farina Salvatore sia stato uno degli esecutori dell'uccisione del dott. Ciaccio Montalto, altro non resta da fare se non confermare la pronuncia per detto delitto assolutoria profferita dalla Corte di Assise nel precedente grado del giudizio. Conferma che va estesa, ovviamente, ai reati connessi.

Sul merito dell'appello con cui il Procuratore Generale ha chiesto che il Farina in questione venisse condannato anche per la contestata associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p., non ci si può ora intrattenere, trattandosi di un'imputazione come detto estranea alla competenza del primo giudice.

La Corte ha così esaurito il suo compito. Preme soltanto ricordare, a questo punto, che il metodo di valutazione della prova assume caratteri diversi nell'istruzione rispetto alla fase del giudizio: nella prima basta l'esistenza di prove sufficienti per il rinvio a giudizio, nella seconda è necessario che, sottoposte a verifica le fonti probatorie rappresentate al giudice del dibattimento, venga dallo stesso constatato che si sia trattato e si tratti, anche, di prove sufficienti per condannare; cioè di prove che, valutate nel loro insieme, confluiscono in una rico-

*Antolani*

struzione logica e unitaria del fatto ignoto e consentano di potere su di esse fondare un'affermazione di responsabilità, non ergendosi contro le stesse alcun ragionevole dubbio. Nella specie non sono emersi elementi che, valutati da soli e nel loro insieme, attraverso un severo e sereno controllo rimesso alla coscienza del giudice, consentano di raggiungere quella convinta certezza su cui deve riposare la decisione di condanna; sia che si tratti di un qualsiasi "ordinario" processo, sia che si tratti di un processo così detto "di mafia", come quello in esame indubbiamente è.

P. Q. M.

Visti gli artt. 150 c.p., 36, 41 bis, 48 ter, 89, 207, 209, 479 e 523 c.p.p. 1930, 530 c.p.p. 1988.

Dichiara inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica contro la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta in data 4/3/1989 nei confronti di Evola Natale, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia, Pizzo Margherita e Magaddino Rosetta; dichiara, inoltre, inammissibile l'appello proposto dal Procuratore Generale contro Farina Ambrogio, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Pizzo Margherita, Liga Mario e Pollara Salvatore.

Dichiara non doversi procedere a carico di Evola Natale per tutti i reati ascrittigli, perchè estinti per morte del reo.

Dispone la sospensione e la separazione del procedimento nei confronti dell'imputato Minore Antonio Salvatore per fondato dubbio sull'esisten-

*Fortolani*

za in vita del medesimo.

In riforma della stessa sentenza appellata, altresì, dal Procuratore della Repubblica nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero e Farina Salvatore, dal Procuratore Generale nei confronti di Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Farina Salvatore, nonché dagli imputati Minore Antonio Salvatore, Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Evola Natale, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta, dichiara l'incompetenza per materia del primo giudice in ordine alle imputazioni di cui alle lettere A (furto dell'autovettura Alfa-Sud), G (ricettazione delle rivoltelle), L (incendio dell'autovettura Alfa-Sud), M (associazione armata di tipo mafioso), O (art.71, 1° e 2° comma, legge 22.12.1975, n. 685), P (associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti), essendo competente il Tribunale di Trapani; per l'effetto, annulla la impugnata sentenza nei confronti degli imputati Minore Calogero, Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia e Magaddino Rosetta, in ordine alle imputazioni sopra indicate, loro rispettivamente ascritte; ordina, quindi, la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani, per l'ulteriore corso.

Assolve Minore Calogero e Farina Ambrogio dai reati loro ascritti alle lettere C (detenzione illegale pistola mitragliatrice), D) (porto il-

*F. Detolani*

legale di detta pistola), E (detenzione illegale n.2 rivoltelle cal.38 Special), F (porto illegale delle rivoltelle), H (omicidio) ed I (esplosioni pericolose) per non avere commesso il fatto.

Conferma la pronuncia assolutoria del primo giudice nei confronti di Farina Salvatore relativamente ai reati di cui alle lettere B- C- D- E- F- H ed I della rubrica.

Revoca tutte le pronunce consequenziali ed accessorie, dipendenti dalla condanna emessa dal primo giudice.

Conferma, infine, nel resto l'appe~~lata~~<sup>lata</sup> sentenza.

Caltanissetta, 30 novembre 1992.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(Dott. F. Ortolani)

*Francesco Ortolani*

IL PRESIDENTE

(Dott. G. Costanza)

*G. Costanza*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Maria Spagnoli*

Depositato in Cancelleria

oggi 1-6-93

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Spagnoli*

- In data 1/12/1992 propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Caltanissetta nei confronti di tutti gli imputati.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*Maria Spagnoli*

- In data 2/12/1992 propone ricorso per Cassazione l'avv. Vittorio Mammana del foro di Caltanissetta, quale difensore di fiducia di Farina Ambrogio, Farina Salvatore, Magaddino Maria, Magaddino Simone, Magaddino Rosetta, Fortunato Domenica e Fortunato Mattia.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Articolo contrattuale notificato il 15/12/92 e legge  
Meno; il 15/12/92 e Minore Celagio; il 17/12/92  
a Ferme Salvatore, Magaddino Simone, Pizzo Mar-  
gherite, Fortunato Domenica, Fortunato Mattia,  
Pollara Salvatore, a Magaddino Rosetta;  
il 19/12/92 e Minore Antonio Salvatore, ed altri  
leggi art. 170-171 CPP, con avviso notificato al def.  
A. avv. Mammana il 30/12/92 -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo

Le Corti si Concorrono con intesa del 12/2/94

di dare non luogo e liberare nel ricorso del P.G.  
nei confronti di EVOLA Watch, decaduto. Di dare inam-  
missibile il ricorso del P.G. nei confronti di FORTUNATO  
Domenica, FORTUNATO Mattia, Pizzo Margherite, MAGADDINO  
Rosetta, FARINA Ambrogio, MAGADDINO Maria, MAGADDINO Simone,  
LIGA Meno, POLLARA Salvatore, FARINA Salvatore.  
Di dare inammissibili i ricorsi di FORTUNATO Domenica,  
FORTUNATO Mattia, MAGADDINO Rosetta, FARINA Ambrogio, MAGAD-  
DINO Maria, MAGADDINO Simone e FARINA Salvatore.  
Condanne i predetti imputati, in solido, alle spese processuali  
e risarcimento alle somme di £ 300.000 alle Camere della Am-  
ministrazione. Rigetto il ricorso del P.G. nei confronti di  
Minore Celagio e Ferme Ambrogio -

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Maria Spagnolo